

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO**

PAGINA BIANCA

*Situazione numerica del personale.*

	Previsti in organico	Presenti	Differenza	
<i>1) Ruoli dell'Amministrazione centrale.</i>				
Carriera direttiva . . . . .	214	148	—	66
Carriera di concetto . . . . .	75	88	+	13
Carriera esecutiva . . . . .	246	283	+	37
Carriera ausiliaria . . . . .	104	158	+	54
Operai permanenti . . . . .	2	2		0
<i>2) Ruoli tecnici ispettivi delle assicurazioni private e di interesse collettivo.</i>				
Carriera direttiva . . . . .	20	15	—	5
Carriera di concetto . . . . .	10	9	—	1
<i>3) Ruoli delle stazioni sperimentali per l'industria.</i>				
Carriera direttiva . . . . .	45	38	—	7
Carriera di concetto . . . . .	14	9	—	5
<i>4) Ruolo della proprietà intellettuale.</i>				
Carriera direttiva . . . . .	21	25	+	4
<i>5) Ruoli del corpo delle miniere.</i>				
Carriera direttiva . . . . .	209	117	—	92
Carriera di concetto . . . . .	191	179	—	12
Carriera esecutiva . . . . .	106	96	—	10

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsti in organico	Presenti	Differenza	
Carriera ausiliaria . . . . .	67	59	—	8
Operai permanenti . . . . .	26	23	—	3
<i>6) Ruolo dell'energia nucleare.</i>				
Carriera direttiva . . . . .	39	23	—	16
<i>7) Ruoli dell'ispettorato tecnico dell'industria.</i>				
Carriera direttiva . . . . .	48	45	—	13
Carriera di concetto . . . . .	11	5	—	6
Carriera esecutiva . . . . .	12	12		—
<i>8) Ruoli dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.</i>				
Carriera di concetto . . . . .	211	190	—	21
Carriera esecutiva . . . . .	57	75	+	18
Carriera ausiliaria . . . . .	90	84	—	6
Operai permanenti . . . . .	7	6	—	1
<i>9) Ruoli degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.</i>				
Carriera direttiva . . . . .	190	78	—	112
Carriera di concetto . . . . .	113	85	—	28
<i>10) Ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.</i>				
Carriera direttiva . . . . .	100	74	—	26

*Andamento dei concorsi.*

Dall'elenco che segue si desume che sono in via di svolgimento concorsi per 231 posti di cui: 167 di carriera direttiva; 22 di carriera di concetto; 17 di carriera esecutiva; 2 per operai.

- 1) Concorsi per esami a 19 posti coadiutore amministrazione centrale.
- 2) Concorso per esami a 13 posti ispettore energia nucleare.
- 3) Concorso per esami a 4 posti ragioniere amministrazione centrale.
- 4) Concorso per esami a 4 posti segretario amministrazione centrale.
- 5) Concorso per titoli a 17 posti commesso amministrazione centrale.
- 6) Concorso per esami a 4 posti coadiutori meccanografici.
- 7) Concorso per titoli a 20 posti segretario generale ruolo UPICA.
- 8) Concorso per esami a 30 posti ingegnere ruolo miniere.
- 9) Concorso per esami a 12 posti ispettore metrico.
- 10) Concorso per esami a 1 posto segretario stazione sperimentale Reggio Calabria.
- 11) Concorso per esami a 1 posto segretario stazione sperimentale Parma.
- 12) Concorso per esami 1 posto segretario stazione sperimentale Seta.
- 13) Concorso per esami a 3 posti chimico miniere.
- 14) Concorso a titoli 1 posto operaio amministrazione metrica.
- 15) Concorso a titoli 1 posto operaio corpo miniere.
- 16) Concorso per titoli 1 posto direttore straordinario cellulosa.
- 17) Concorso per esami a 50 posti consigliere amministrazione centrale.
- 18) Concorso per esami a 40 posti capo ufficio statistica.

19) Concorso per esami 2 posti perito elettronico miniere.

20) Concorso per titoli 1 posto direttore straordinario vetro Murano.

Sono, inoltre, in via di emanazione i bandi concernenti i seguenti concorsi:

- 1) Concorso per esami a circa 60 posti ingegnere corpo miniere.
- 2) Concorso per esami a 25 posti ragionieri UPICA.
- 3) Concorso per titoli a 2 posti di operaio specializzato miniere (conduttore automezzi).
- 4) Concorso per esami a 4 posti carriera di concetto ispettore tecnico industria.
- 5) Concorso per esami a 20 posti direttore UPICA.

## QUALIFICAZIONE E MOBILITÀ DEL PERSONALE.

*Proposte di soluzione.**Affari generali e personale.*

## a) Qualificazione del personale.

Lo svolgimento dei corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale finora svoltisi presso la scuola superiore della pubblica amministrazione di Caserta ha certamente conseguito risultati favorevoli per la migliore preparazione del personale risultato vincitore dei concorsi esterni e destinato ad assumere servizio nella carriera direttiva della pubblica amministrazione.

Il problema, tuttavia, va ora inquadrato nello spirito delle nuove norme e in particolare di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, numero 472, concernenti il riordinamento e potenziamento della scuola superiore della pubblica amministrazione, che all'articolo 1 prevede l'organizzazione di corsi per il reclutamento degli impiegati delle carriere direttive amministrative.

Non v'è dubbio che questo sistema sia da preferire all'altro che invia alla frequenza dei corsi coloro i quali abbiano già vinto i concorsi di ammissione.

Si ritiene, pertanto, che i futuri corsi da attuare dalla scuola superiore della pubblica amministrazione prevedendo, tra l'altro, la concessione di borse di studio e la frequenza di corsi annuali e subordinando altresì all'esito dei corsi medesimi la nomina in ruolo, potranno rappresentare un orientamento nuovo e qualificante per i giovani che aspirano ad entrare nelle carriere direttive dell'amministrazione.

Sarebbe, inoltre, consigliabile che, accanto alla parte teorica, la quale deve avere pure la sua approfondita valutazione, sia dato adeguato risalto a quella pratica, per modo che i nuovi assunti col sistema di che trattasi siano veramente in grado di iniziare il servizio con i migliori indirizzi e con l'accertata capacità di dare un contributo efficiente fin dai primi tempi.

Ma il problema della preparazione professionale, che per i funzionari direttivi trova poi ulteriori previsioni, come risulta dal punto 2) dell'articolo 1 del ricordato decreto n. 472 del 1972, deve essere considerato nella sua interezza, estendendolo, con convenienti provvedimenti, a tutte le carriere dei dipendenti dello Stato e, in modo particolare, a quelli delle carriere di concetto ed esecutiva.

A tale riguardo sarà opportuno attuare criteri di massima uniformi per tutte le amministrazioni, nel senso che le varianti riguardino soltanto gli aspetti particolari di taluni dicasteri.

In tal modo, si potranno avere norme comuni alle quali ogni Ministero dovrà attenersi sia per la durata di tali corsi, sia per il tempo in cui debbono essere indetti, sia per i docenti da utilizzare, sia infine per le materie da svolgere.

#### b) Mobilità del personale.

Il Ministero dell'industria ravvisa l'opportunità che si studino i modi e i tempi per addivenire all'unificazione, per gruppi

omogenei di attività, di taluni ruoli il cui personale, non svolgendo mansioni specializzate, può essere più utilmente impiegato in mansioni diverse, e ciò sulla base della constatazione che la mobilità del personale è condizione essenziale per lo sviluppo e la produttività di qualsiasi organismo.

Quanto sopra in adesione anche ai moderni criteri che portano a valutare l'attività della pubblica amministrazione in relazione ai risultati conseguiti ed al costo sostenuto.

Sempre in tema di mobilità del personale, l'introduzione progressiva nella pubblica amministrazione dei moderni procedimenti tecnici di meccanizzazione impone la frequente riqualificazione del personale nonché il cambiamento nelle mansioni ad esso affidate.

È anche da osservare che, nell'amministrazione dello Stato considerata nel suo complesso, una fondamentale esigenza è quella di assicurare la migliore redistribuzione del personale tra le varie amministrazioni anche al fine di sopperire alle necessità di alcune di esse che, come quella dell'industria commercio e agricoltura, a causa di mancati precedenti adeguamenti dei ruoli, si trova in condizioni di dover utilizzare anche personale di enti vigilati.

In sede di attuazione della normativa sul riassetto, dovrà essere infine esaminata la situazione dei ruoli spesso numerosi esistenti presso i singoli Ministeri, nell'intento di unificarli il più possibile e di eliminare così uno dei maggiori ostacoli alla mobilità del personale.

Sull'argomento si espongono anche considerazioni particolari in merito ad alcuni servizi.

#### *Commercio.*

In materia di qualificazione del personale è da ritenersi in linea generale che le norme contenute nel noto provvedimento sulla « dirigenza » possono essere adeguate alla necessità della preparazione professionale dei funzionari cui dovranno essere affidate effettive funzioni dirigenziali. Resta na-

turalmente aperto il problema di un ulteriore sviluppo dei concetti ispiratori delle nuove norme, nel senso di una predisposizione degli studi e della preparazione inerenti alla carriera direttiva della pubblica amministrazione al livello universitario o post universitario.

Quanto alla mobilità sembrerebbe opportuno consacrare in precise norme - anche se concepite in termini che lascino un adeguato margine di flessibilità - una prassi finora seguita soltanto secondo criteri discrezionali da alcuni dirigenti responsabili: quello del trattamento periodico e sistematico dopo un certo numero di anni ad un diverso ufficio dei funzionari direttivi in generale e non soltanto di quelli di recente nomina.

Un tale indirizzo sembra debba essere il risultato sia delle esigenze di una più ampia e aperta preparazione professionale del dirigente, sia di considerazioni di ordine diverso, relative alla necessità dell'azione amministrativa giusta ed imparziale, non soggetta alle influenze derivanti da troppi lunghi legami stabiliti con le varie istanze pubbliche e private.

Per il personale dei ruoli UPICA, uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'artigianato, si rappresenta inoltre l'opportunità:

di corsi di aggiornamento per gli ispettori che provvedono ai controlli degli atti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

di periodi di tirocinio dei giovani funzionari dei ruoli dei capi uffici di statistica e dei capi ragionieri destinati alle sedi provinciali.

#### *Assicurazioni private e d'interesse collettivo.*

Il servizio di controllo sulle assicurazioni private, dati i suoi specifici compiti giuridici e tecnici, richiede personale qualificato, non soltanto per preparazione scolastica e quindi il possesso di determinati titoli di studio, ma per formazione professionale e che può essere acquisita soltanto per lunga permanenza presso il servizio del-

le assicurazioni. Pertanto sarebbe valida soluzione che a tale servizio venisse sempre assegnato personale di prima nomina da istruire nel corso del tempo. Per quanto riguarda i compiti ispettivi, con la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, sono stati istituiti appositi ruoli con organici rispettivamente di n. 20 unità per la carriera direttiva e di n. 10 unità per la carriera di concetto. Sia per il personale degli uffici sia per il personale di tali ruoli, per le ragioni avanti dettate, dovrebbe essere esclusa qualsiasi mobilità se non strettamente interna alla direzione delle assicurazioni.

#### *Brevetti.*

Per quanto concerne i problemi relativi alla qualificazione e alla mobilità del personale, occorre tenere presente che presso l'ufficio centrale brevetti, presta servizio anche personale della carriera direttiva tecnica per il quale occorre prevedere particolari corsi di formazione che, peraltro, per essere veramente e razionalmente qualificanti, dovrebbero essere svolti presso centri specializzati quali ad esempio l'Istituto internazionale dei brevetti de L'Aja o il Centro di Strasburgo (previsto, quest'ultimo, per la formazione del personale dell'istituendo ufficio europeo brevetti).

#### *Andamento dei servizi, risultati dell'azione amministrativa, indicazione dei più rilevanti provvedimenti adottati.*

#### *Affari generali e personale.*

L'azione amministrativa della direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'industria, commercio e artigianato è stata per la gran parte rivolta all'attuazione delle nuove norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 1077, 1078 e 1079.

Il nuovo corpo di disposizioni che, con carattere fondamentalmente innovativo, è venuto a sostituirsi alle precedenti norme, ha richiesto un forte impegno dei servizi

non soltanto per l'entità e le complessività dei provvedimenti da adottare, ma anche per le difficoltà di interpretazione che a mano a mano si presentavano.

Tali difficoltà, che del resto erano comuni a tutte le amministrazioni, hanno dato luogo a differenti soluzioni e quindi a diversi tipi di provvedimenti che, nell'ambito dell'amministrazione statale considerata nel suo complesso, non erano ispirati ad univoci criteri.

Le conseguenze di tale stato di cose, si sono manifestate, e con gravi inconvenienti, allorché gli uffici della Corte dei conti hanno esercitato il controllo.

Si è così verificato che per la stessa materia (quale ad esempio quella del riconoscimento delle anzianità convenzionali all'atto dell'inquadramento) i singoli Ministri hanno adottato criteri diversi.

Per questa amministrazione, si è reso così necessario andare a discutere in sezione di controllo per sentire confermato l'indirizzo adottato dal Ministero del tesoro ed al quale il Ministero dell'industria si era sostanzialmente adeguato.

Un'altra notevole massa di provvedimenti è in corso per quel che attiene alla concessione dei benefici di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 775 del 1970 e alla legge n. 336 a favore degli ex combattenti.

Gli adempimenti, investendo la struttura organica dell'amministrazione hanno impegnato ed impegnano la direzione generale del personale ad emettere provvedimenti che rivestono carattere di urgenza ma che vanno, nel contempo, attentamente studiati, dati i delicati riflessi che hanno nei confronti delle singole situazioni dei dipendenti.

#### *Commercio.*

La direzione generale del commercio ha dovuto impegnarsi attivamente, nel periodo considerato, nei problemi derivanti dalla emanazione della legge 11 giugno 1971, numero 426, concernente la nuova disciplina del commercio.

Sul piano formale sono stati elaborati ed emanati, dopo le prescritte consultazioni con tutte le categorie interessate, il decreto ministeriale 30 agosto 1971, che istituisce le nuove tabelle merceologiche a carattere nazionale, e il decreto ministeriale 14 gennaio 1972, che contiene il regolamento di esecuzione della legge stessa.

Numerose circolari hanno avuto lo scopo di chiarire le molte incertezze suscitate dalla nuova normativa. Sia con tali circolari, sia con la diretta risposta ai numerosissimi quesiti rivolti all'amministrazione da enti, uffici ed organizzazioni di varia natura si è compiuto e si compie lo sforzo doveroso di assicurare una corretta ed equa applicazione delle nuove norme da parte delle regioni e dei comuni in conformità ai principi ispiratori e alle finalità essenziali della nuova legge, nel rispetto, si intende, delle autonomie locali.

Per quel che concerne i provvedimenti adottati per favorire un più spedito procedere dell'attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, soggette alla vigilanza di questo Ministero, si è operato come segue:

a) è stato disposto che le deliberazioni delle predette camere, concernenti iniziative a favore dei singoli settori economici (e quindi non solo quelle illustrate nel bilancio preventivo) possono avere immediata attuazione, senza essere sottoposte alla preventiva approvazione ministeriale, purché siano conformi ai compiti istituzionali, rientrino negli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione e non impegnino gli esercizi futuri;

b) è stato disposto che, per le iniziative di carattere patrimoniale, le deliberazioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura siano esenti dal visto ministeriale di esecutorietà e vengano trasmesse al Ministero solo per conoscenza, purché adeguatamente motivate e munite, se previsto, dalla dichiarazione di congruità dei prezzi dei competenti organi tecnici, entro i seguenti limiti d'importo: lire 1.200.000 per i provvedimenti concernenti le aliena-



zioni; lire 600.000 per le spese relative a fornitura di mobilio e di attrezzature;

c) è stato svolto ogni possibile interessamento affinché sia ripresentato al Parlamento il disegno di legge sull'ordinamento delle camere provinciali dell'economia e delle loro unioni regionali e nazionali che semplifica alquanto i controlli su detti enti;

d) con diverse circolari ministeriali sono state impartite istruzioni per l'iscrizione dei commercianti nel registro delle ditte e negli elenchi nominativi di cui alla legge 27 novembre 1970, n. 1397, in relazione all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed anche per l'applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1088, ai fini dell'assicurazione contro le malattie e di quelle per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per gli esercenti attività commerciali.

Per il servizio centrale metrico, poiché, negli ultimi decenni, l'efficacia amministrativa del servizio ha dovuto subire una progressiva involuzione, a causa:

1) del declassamento dello stato giuridico del personale, operato con la riforma burocratica del 1923;

2) dell'assenza pressoché completa di provvedimenti atti ad adeguare ai tempi, le strutture, gli organici ed i mezzi tecnici, necessari agli adempimenti di istituto;

3) del contemporaneo progressivo moltiplicarsi, qualitativo e quantitativo, degli adempimenti stessi;  
è stato elaborato, al fine di ovviare a tali carenze, e diramato per il prescritto concerto ministeriale, uno schema di disegno di legge inteso a ristrutturare *ex novo* l'intero servizio.

L'approvazione del provvedimento riveste carattere di inderogabile urgenza, anche per effetto della contemporanea scadenza di impegni comunicati, in quanto entro il 29 gennaio 1973 dovrà trovare attuazione una serie di direttive comunitarie che portano, praticamente, all'unificazione dei servizi metrici del MEC.

#### *Assicurazioni private.*

L'andamento dei servizi è stato sempre soddisfacente pur dato l'intenso ritmo lavorativo derivante anche dalla scarsa entità del personale rispetto alle esigenze. I risultati dell'azione amministrativa, sia a seguito di ispezioni sia a seguito di atti di ufficio, sono stati in genere efficaci e risolutivi. Fra i più rilevanti provvedimenti adottati o proposti negli ultimi tempi sono da ricordare prescrizioni e richiami a talune imprese per la normalizzazione di difficili situazioni economiche della gestione, un decreto-legge per consentire una maggiore partecipazione dell'INA nella società per azioni « Cartiene Miliani », i decreti ministeriali in ordine all'attuazione della direttiva comunitaria sulla soppressione del controllo della « carta verde » (certificato internazionale di assicurazione), l'approvazione delle tariffe per l'assicurazione agevolata contro grandine, gelate e brinate di cui all'articolo 21 della legge istitutiva del « Fondo di solidarietà nazionale ».

#### *Brevetti.*

Il buon andamento dei servizi dell'ufficio centrale brevetti ed i risultati dell'azione amministrativa sono condizionati, ormai da oltre 20 anni, dall'assoluta deficienza di personale delle varie carriere, in rapporto alle aumentate e crescenti esigenze dei servizi.

Fra i più rilevanti provvedimenti adottati per cercare di far fronte alle più impellenti esigenze è da citare il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, sulla semplificazione dei provvedimenti amministrativi in materia di deposito, esame e concessione dei brevetti.

#### *Artigianato e piccole industrie.*

È stato predisposto uno schema di disegno di legge, per la riforma della legge 25 luglio 1956, n. 860, riguardante la disciplina giuridica delle imprese artigiane, specialmente in relazione all'intervenuto passaggio alle regioni a statuto ordinario delle

funzioni amministrative in materia di artigianato e in relazione al potere delle regioni medesime di legiferare nella stessa materia riguardante l'artigianato.

Per questo motivo nello schema di disegno di legge di cui sopra, oltre all'indicazione di norme con carattere organico, nel suo complesso, per la disciplina in parola, sono enucleate quelle disposizioni che dovrebbero essere considerate « principi fondamentali ».

Il disegno di legge cioè ha il duplice aspetto di progetto organico e di progetto di legge-quadro. Esso trovasi presso l'ufficio legislativo di questo Ministero.

Inoltre per l'ENAPI e per l'ente autonomo mostra mercato è stato recentemente riproposto al Parlamento il raddoppio del contributo annuo dello Stato, con due distinti provvedimenti.

#### *Produzione industriale.*

Gli uffici che hanno applicato la legge n. 1115, che prevede uno speciale trattamento di integrazione salariale in favore di operai di aziende industriali sospesi o lavoratori ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche o ristrutturazioni aziendali, hanno posto in essere tutti quegli interventi necessari per andare incontro alle esigenze dei lavoratori nella attuale fase della situazione economica italiana. Tali interventi sono stati nell'ultimo periodo molto frequenti.

L'azione degli uffici medesimi per consentire la ripresa e alleviare i danni sofferti dalle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità è stata particolarmente tempestiva e ha spiegato la sua utilità soprattutto per quanto riguarda le zone del Vajont e quelle colpite dal terremoto del 1968 in Sicilia. È attualmente in corso un provvedimento legislativo a favore dei settori economici del comune di Ancona danneggiati dal sisma che ha colpito nel mese di giugno quella provincia.

Il servizio preposto alla messa in esecuzione delle direttive per gli interventi di

emergenza ha continuamente tenuto nella massima evidenza le questioni riguardanti le aziende che attraversano una difficile congiuntura, fornendo tutti quegli elementi atti a favorire una possibile soluzione delle crisi stesse svolgendo un particolare interessamento nei riguardi delle singole aziende per evitarne la chiusura e facilitarne la ripresa dell'attività produttiva.

A questo fine ha avuto continui contatti con dirigenti aziendali e sindacali interessati, inviando altresì propri funzionari presso le varie imprese per esaminare sul posto le cause della crisi di tali aziende.

La programmazione e lo sviluppo della produzione industriale continuano ad avvalersi della legge 30 luglio 1959, n. 623, che persegue il raggiungimento dei propri fini attraverso l'agevolazione dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese, promuovendo con incisività il sorgere di nuovi impianti e la ristrutturazione di quelli preesistenti.

La legge n. 1101 sulla ristrutturazione e riorganizzazione delle industrie tessili, di recente attuazione, è entrata nella fase operativa e già sono stati approvati i primi piani di ristrutturazione, in modo particolare per quanto riguarda l'artigianato tessile.

In merito ai problemi derivanti dall'inquinamento atmosferico, per il quale è allo studio una legislazione unitaria che sostituisca le varie disposizioni attualmente in vigore e sparse in varie leggi di carattere particolare, la consapevolezza della importanza del problema ha fatto sì che gli uffici competenti della direzione generale ponessero nel massimo risalto le conseguenze dell'inquinamento dell'aria e delle acque, partecipando a tutte quelle riunioni e promuovendo tutti quegli interventi atti a far sì che la questione possa avviarsi verso la soluzione auspicata.

È stata affrontata la vertenza sorta, in occasione dell'apertura della campagna saccharifera 1972-1973, tra i produttori di barbabietole e gli zuccherifici, per cui la questione ha trovato adeguata soluzione.

Da quanto sopra e dalle ulteriori attività svolte dagli uffici nell'applicazione delle at-

tribuzioni di competenza e nell'applicazione di altri provvedimenti, pure essi di notevole importanza, emerge che gli uffici hanno saputo sempre far fronte a qualsiasi esigenza di carattere economico e sociale con tempestività di azione e adeguata competenza.

#### *Disfunzioni organizzative e lentezze procedurali.*

In via generale, si può affermare che non si verificano disfunzioni organizzative, pur dovendosi riconoscere l'esistenza di talune lentezze procedurali la cui origine va ricercata soprattutto nella carenza di personale — specie di quello esecutivo — che non sempre riesce a fronteggiare i notevoli impegni di lavoro fortemente accresciuti specie negli ultimi anni.

Più in particolare, si può osservare:

#### *Assicurazioni private.*

La direzione delle assicurazioni non ha uffici periferici, né rapporti continuativi con altri uffici del Ministero od altre amministrazioni pubbliche. Pertanto, le disfunzioni organizzative riscontrate riguardano soltanto le imprese del settore industriale di competenza (assicurazioni private). La direzione provvede a dare indicazioni per miglioramenti funzionali, anche attraverso circolari.

Nell'interno della direzione, la ripartizione strutturale e individuale dei compiti e l'utilizzazione del personale vengono sempre adeguate con criteri razionali.

Le procedure che interessano terzi, possono subire talvolta rallentamenti per ragioni varie relative soprattutto all'accertamento di dati e notizie o all'acquisizione di documenti.

In particolare per le domande di nuove autorizzazioni o di estensione dell'esercizio assicurativo in altri rami, un rallentamento può avvenire anche in ragione dell'esigenza di dover sottoporre tali domande al prescritto parere della commissione consultiva per le assicurazioni private che viene convocata di quanto in quando.

Non è da sottacere che per tali richieste potrebbe essere opportuno stabilire degli orientamenti programmatici di limitazione.

#### *Produzione industriale.*

Malgrado la mancanza di adeguati strumenti operativi, quale ad esempio una normativa più in linea con la dinamica che l'amministrazione moderna richiederebbe, non si sono verificate carenze organizzative o lentezze procedurali di particolare rilevanza.

#### *Artigianato e piccole industrie.*

La direzione generale dell'artigianato, nello svolgimento della procedura amministrativa per la concessione di contributi alle imprese artigiane, prima del trasferimento delle funzioni nell'artigianato alle regioni e anche ora in sede di perfezionamento della rendicontazione e liquidazione di contributi concessi anteriormente al 1° aprile 1972, ha avuto modo di rilevare lentezze nell'azione di riscontro da parte degli uffici di controllo.

#### *Proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi e la semplificazione delle procedure.*

Per quanto riguarda le questioni relative al miglioramento dell'organizzazione dei servizi e delle semplificazioni delle procedure, è da osservare che le principali difficoltà che incidono negativamente e si ripercuotono nell'organizzazione dei servizi, derivano dal fatto che il Ministero dell'industria nonostante il sorgere di rilevanti problemi di portata nazionale, sui quali, istituzionalmente, è chiamato ad esprimere il proprio parere, effettuare ricerche e studi ed intervenire concretamente mediante provvedimenti formali, si avvale tuttora di strutture e dotazioni organiche risalenti a periodo in cui l'intervento dello Stato nella economia della nazione non aveva assunto l'attuale estensione, che ovviamente, richiede la revisione, l'adeguamento e la ristrutturazione.

turazione dei ruoli del personale al fine di assicurare l'efficienza e la funzionalità dei servizi da ottenere e conseguire mediante l'impiego di personale idoneo incondizionatamente a svolgere compiti di responsabilità e di decisione.

I problemi di cui sopra è cenno, dovrebbero, pertanto, trovare adeguata soluzione in sede di riordinamento e ristrutturazione dei vari ruoli delle amministrazioni dello Stato; come, pertanto, stabilito dall'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri.

Relativamente, poi, alla semplificazione delle procedure dell'azione amministrativa, dei vari settori di attività del Ministero in argomento, in linea di massima, non sussistono problemi sostanziali, tuttavia è opportuno accennare a quanto ha specifica attinenza al settore riguardante la direzione generale del commercio.

Nel complesso dei servizi facenti capo alla direzione generale del commercio non risulta doversi riscontrare gravi disfunzioni, ove si eccettui la situazione di vera crisi determinatasi presso l'ufficio « Società » incaricato di provvedere alla raccolta degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e alla pubblicazione del relativo bollettino ufficiale. A seguito di nuove, recenti norme legislative che hanno reso nettamente più rigorosa e più estesa la normativa riguardante la pubblicità degli atti sociali, gli atti che pervengono al Ministero sono fortemente aumentati di numero.

Attualmente si registra un afflusso medio mensile degli atti in numero di circa 18-20 mila. L'arretrato di atti da catalogare, annotare nello schedario centrale e pubblicare è ora di circa 300.000.

Per superare questa grave disfunzione suscettibile anche di determinate responsabilità giuridiche dell'amministrazione nei riguardi delle società interessate, è stato proposto uno schema di disegno di legge inteso a decentrare alle Camere di commercio dei capoluoghi di regione la raccolta e la pubblicazione degli atti in questione, provvedendo invece il Ministero, come è in-

dispensabile per ragioni di ordine giuridico ed anche per il rispetto di impegni comunitari, alla tenuta dello schedario centrale ed alla pubblicazione di un « indice nazionale » dei bollettini regionali.

*Osservazioni e proposte sull'andamento generale e sulla gestione degli enti sottoposti a vigilanza.*

Tra gli enti vigilati dall'amministrazione dell'industria, commercio e artigianato sono da ricordare, per la rilevanza dei compiti che svolgono sul piano economico nazionale, i seguenti:

- 1) ENEL: Ente nazionale per l'energia elettrica;
- 2) CNEN: Comitato nazionale per la energia nucleare;
- 3) INA: Istituto nazionale delle assicurazioni;
- 4) CCIAA: Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 5) ENCC: Ente nazionale per la cellulosica e per la carta;
- 6) ANCC: Associazione nazionale per il controllo della combustione;
- 7) ENAPI: Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;
- 8) Stazioni sperimentali dell'industria;
- 9) EIM: Ente italiano della moda;
- 10) Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 11) Enti fieristici, non compresi nel trasferimento alle Regioni (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7).

La vigilanza su detti enti si articola sotto un duplice aspetto: da parte della direzione generale competente per settore dal punto di vista tecnico-amministrativo, da parte della direzione generale degli affari generali per le questioni normative e per le deliberazioni concernenti il personale.

Ciò determina un notevole impegno per la citata direzione generale degli affari generali, la quale è chiamata ad intervenire per tutte le complesse questioni che attengono

alla situazione giuridica ed economica dei dipendenti degli enti ricordati.

Particolarmente gravosa è l'opera di vigilanza sugli atti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle cui dipendenze prestano servizio oltre 7.000 dipendenti. A tale personale, dal 1968 ad oggi si sono dovute prima applicare le norme della legge 23 febbraio 1968, n. 125, e poi quelle concernenti il riassetto delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Per lo stesso personale è stato altresì necessario provvedere, dopo difficili e laboriose trattative con i sindacati di categoria e con il Ministero del tesoro all'emanazione di apposito regolamento, approvato con decreto interministeriale 16 marzo 1970.

Le questioni relative a questo settore di personale insorgono continuamente sia per la parte della normativa giuridica, sia per i problemi che più particolarmente attengono al trattamento di quiescenza.

È noto, d'altra parte, che il personale di tutti gli enti, da qualche anno, avanza continue rivendicazioni intese ad ottenere miglioramenti di trattamento anche in relazione a quanto ha formato oggetto di precedenti accordi Governo-sindacati.

Solo che si affronti, sia pure superficialmente, la materia degli enti vigilati, ci si rende conto che essi costituiscono uno dei problemi più seri ed urgenti che incombono sul Governo.

Le sperequazioni che si sono determinate da tempo tra i trattamenti giuridici ed economici del personale dei vari enti ha generato un vero e proprio disordine nel settore; sperequazioni e disordine che incidono negativamente sulla vita del parastato e della stessa amministrazione statale diretta.

Non è possibile, infatti, trovare sufficienti ragioni o giustificazioni per spiegare le notevoli e gravi differenze che si manifestano tra i trattamenti dei dipendenti dello Stato ristretto a quelli degli enti pubblici e tra i dipendenti di questi ultimi.

Un'opera di riordinamento e di coordinamento è urgente, non essendo concepibile che pubblici dipendenti possano avere trattamenti difformi al punto da creare si-

tuazioni di vero e proprio privilegio, senza alcuna motivazione di pubblico interesse.

È auspicabile, quindi, che il provvedimento all'esame del Parlamento per la disciplina delle condizioni normative ed economiche dei dipendenti dei pubblici enti sia condotto all'approvazione nel più breve termine, per giungere ad una azione che sia ad un tempo di riordinamento e di moralizzazione.

Per quel che più specificamente riguarda la gestione degli enti predetti, sarebbe certamente utile una revisione degli statuti di ciascuno di essi, tenendo conto della necessità di norme chiare le quali costituiscono concreti indirizzi di vita amministrativa cui gli organi competenti debbono attenersi sotto la loro responsabilità.

Ciò è tanto più necessario ove si consideri che nel rispetto dell'autonomia di ciascun Ente e nel quadro del decentramento amministrativo, l'attività degli enti deve essere garantita da una consapevole azione degli amministratori, senza rendere necessario il continuo intervento ministeriale sotto il profilo della legittimità o del merito.

Si espongono ora problemi particolari concernenti taluni settori di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### *Commercio.*

La normativa nel settore delle fiere, mostre ed esposizioni ha subito una profonda modifica con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, che ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di fiere e mostre.

In vista di tale nuova regolamentazione della materia stante la inadeguatezza della normativa esistente nel settore, il Ministero sta predisponendo uno schema di legge-quadro che dia una più compiuta ed organica disciplina della materia fieristica sia in relazione al nuovo ordinamento regionale e sia alla opportunità di renderla più rispondente alle esigenze dell'attuale situazione economica, sociale ed internazionale.

*Assicurazioni private.*

Oltre alle imprese private, per le quali la direzione generale delle assicurazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni che regolano l'esercizio assicurativo e sul regolare funzionamento tecnico-amministrativo, sono soggetti a vigilanza ministeriale specifica l'Istituto nazionale delle assicurazioni e altri due enti morali. Inoltre vi sono imprese a partecipazione pubblica, pur se in veste di società per azioni, per le quali la vigilanza è svolta anche attraverso l'inserimento di funzionari della direzione negli organi sociali.

Nel quadro di essa sono tuttavia da segnalare due problemi che incidono notevolmente sull'attività della direzione generale delle assicurazioni private:

a) Attività assicurativa delle società di mutuo soccorso.

Negli ultimi anni hanno iniziato ad operare nelle assicurazioni private, in particolare per la responsabilità civile autoveicoli, numerose società di mutuo soccorso, travalicando i fini istituzionali. Queste società si sottraggono agli adempimenti e ai controlli cui soggiacciono invece le altre imprese e quindi la loro attività oltre a non essere prevista dalle vigenti disposizioni non offre garanzia di una efficace copertura per gli assicurati né di sicuro risarcimento per i danneggiati.

Si è cercato di favorire una normalizzazione attraverso il passaggio di portafoglio ad altre imprese regolarmente costituite. Varie società di mutuo soccorso non hanno aderito ed anzi hanno assunto un atteggiamento di aperto contrasto, nonostante un parere del Consiglio di Stato che escludeva la loro operatività per la responsabilità civile autoveicoli dopo l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo.

Era stata prospettata la soluzione della messa in liquidazione coatta di tali società, come imprese assicuratrici irregolari esercitanti in violazione delle norme vigenti, ma il Ministero del lavoro non ha condiviso questa impostazione e la questione della

competenza fra i due Ministeri è ora all'esame della Presidenza del Consiglio dei ministri.

b) Applicazione dell'assicurazione obbligatoria RCA nella Regione siciliana.

L'articolo 4 delle norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana stabilisce che l'assessorato regionale esercita le attribuzioni del Ministero dell'industria, commercio e artigianato nei confronti delle imprese di assicurazione che abbiano la loro sede e che assumono rischi entro i limiti territoriali della regione. La normativa dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli a riguardo dei vari adempimenti e controlli sembra tuttavia prevedere una disciplina unitaria affidata al solo Ministero. Ed infatti sono insorti vari problemi applicativi volendo tener conto delle citate attribuzioni generiche dell'assessorato regionale. Il Ministero, dopo aver sentito l'ufficio regioni della Presidenza del Consiglio dei ministri — che si è pronunciato in modo interlocutorio per un'intesa fra i due organi — anche su suggerimento della Commissione consultiva per le assicurazioni private, ha rivolto richiesta di parere al Consiglio di Stato.

*Produzione industriale.*

Va premesso che, per quanto riguarda i consorzi industriali nel Mezzogiorno le attribuzioni di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono state trasferite, in base all'articolo 4, quarto comma della legge 16 luglio 1971, n. 853, alle regioni centro-meridionali e insulari.

La direzione generale della produzione industriale ha svolto funzioni di segreteria della commissione di vigilanza e tutela dei consorzi predetti esaminando gli atti degli organi consortili. L'espletamento di tali funzioni è tuttavia proseguito, sia pure indirettamente attraverso l'invio alle Regioni interessate degli atti adottati dai consorzi, fino al materiale trasferimento alle regioni stesse degli atti consortili pendenti e di quelli già definiti, ma dei quali poteva de-

rivare la legittimità degli atti successivi, trasferimento avvenuto tra i mesi di aprile e luglio del 1972.

Circa i problemi che il trasferimento di cui trattasi ha sollevato, specie sul piano interpretativo della norma sopra richiamata, il Ministero dell'industria rivendica a sé la titolarità delle funzioni in parola e l'espletamento di compiti di coordinamento dell'esercizio, da parte delle regioni, delle funzioni di vigilanza e tutela dei consorzi industriali.

D'altra parte, la prevalente esigenza di pubblico interesse richiede che sia assicurata uniformità generale di indirizzo, mancando la quale sorgono perplessità in ordine alla gestione del controllo presso le stesse Regioni e un aspetto rilevante di tali dubbi si manifesta perfino nella problematica dell'individuazione dell'organo di controllo in sede regionale.

Allo stato attuale infatti tale individuazione appare già operata da alcune regioni meridionali in maniera difforme l'una rispetto all'altra.

Per quanto riguarda i rapporti futuri con le regioni, si è in attesa che si risolva, in sede di aggiornamenti del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, la questione di fondo sopradelineata, mentre per quanto concerne le stazioni sperimentali, disciplinate tuttora da norme antiquate, è da osservare che per provvedere al loro riordinamento, è stato predisposto apposito schema di provvedimento.

#### *Artigianato e piccole industrie.*

La direzione generale dell'artigianato continua ad esercitare funzioni di vigilanza sull'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), sull'Ente italiano della moda e sull'Ente autonomo mostra mercato dell'artigianato di Firenze.

Per quanto riguarda i primi due enti è in corso di esame la loro ristrutturazione statutaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2.

Per il terzo non sono invece prescritte modifiche statutarie.

PAGINA BIANCA



**MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE**

PAGINA BIANCA

ORGANIGRAMMA ED ELENCAZIONE DEGLI ENTI  
SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

L'organizzazione attuale del Ministero del lavoro è quella prevista dalla 22 luglio 1961, n. 628 e da successive modificazioni e comprende:

a) al centro l'amministrazione centrale così organizzata:

gabinetto dell'onorevole ministro;

segreteria particolare dell'onorevole ministro;

segreterie particolari degli onorevoli sottosegretari;

direzioni generali:

direzione generale dei rapporti di lavoro, articolata in quindici divisioni. Nel suo ambito opera il servizio centrale dei contratti e delle controversie collettive di lavoro;

direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale: articolata in 26 divisioni. Nel suo ambito opera il servizio centrale per l'assistenza di malattia;

direzione generale del collocamento della manodopera articolata in quindici divisioni. Nel suo ambito opera il servizio centrale per le indagini e le rilevazioni statistiche da cui dipende il centro meccanografico;

direzione generale della cooperazione, articolata in undici divisioni ed un servizio ispettivo;

direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori, articolata in quindici divisioni;

direzione generale degli affari generali e del personale, articolata in diciotto divisioni ed in sette uffici speciali;

nel suo ambito operano:

il servizio centrale per l'organizzazione amministrativa istituito con decreto ministeriale 10 giugno 1972;

il servizio centrale dell'ispettorato del lavoro istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1962;

il servizio centrale degli uffici del lavoro istituito con decreto ministeriale 31 dicembre 1965:

ufficio ispettivo;

organi collegiali interni costituiti da dodici commissioni;

b) organi periferici del Ministero del lavoro sono:

l'ispettorato del lavoro, articolato come segue:

ispettorato medico centrale;

ispettorati regionali con sede in ogni capoluogo di regione;

ispettorati provinciali con sede in ogni capoluogo di provincia;

gli uffici del lavoro, articolati come segue:

uffici regionali con sede in ogni capoluogo di regione;

uffici provinciali con sede in ogni capoluogo di provincia, escluso Aosta, e loro sezioni zonali, comunali e frazionali;

centri di emigrazione in numero di 6;

ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo con sede in Roma e sezioni a Napoli, Milano e Palermo.

ELENCO DEI PIÙ IMPORTANTI ENTI SOTTOPOSTI  
ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Istituto nazionale della previdenza sociale.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Federazione nazionale casse mutue per i coltivatori diretti.

Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Ente nazionale di previdenza assistenza impiegati dell'agricoltura.

Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro.

Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici.

Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei veterinari.

Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Opera nazionale dei pensionati d'Italia.

Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche.

Cassa nazionale assistenza musicisti.

Cassa nazionale di assistenza e previdenza per gli scrittori italiani.

Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori italiani.

Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta.

Cassa nazionale malattie impiegati ed operai gente dell'aria.

Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione.

Gestione case per lavoratori.

Servizio contributi agricoli unificati.

Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro.

ENPI (Ente nazionale prevenzione infortuni).

ANCC (Associazione nazionale controllo combustione).

IIMS (Istituto italiano di medicina sociale).

Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane, Associazione generale delle cooperative italiane).

Istituto superiore di studio del lavoro e della cooperazione « Luigi Luzzati ».

Alleanza cooperative torinesi.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE AL 20 LUGLIO 1972.

*Amministrazione centrale.*

CARRIERA	Organico originario	Trasferiti alle Regioni	Diminuzione a seguito applicazione legge n. 336	Organico attuale	Personale in atto in servizio	Posti scoperti	Note
Direttiva . . . . .	405	13	6	386	235	151	80 posti-concorso in via di espletamento 12 posti riservati per attuari 26 posti riservati per concorso a direttore di sezione 33 posti scoperti
Concetto . . . . .	85	10	2	73	56	17	10 posti-concorso in via di espletamento 7 posti riservati per programmatori
Esecutiva . . . . .	255	14	12	229	198	31	4 posti riservati assunzione obbligatoria 27 posti scoperti
Ausiliaria e agenti tecnici . . . . .	136	5	9	122	116	6	3 posti scoperti 3 posti riservati assunzione obbligatoria

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Ispettorato del lavoro.*

CARRIERA	Organico originario	Trasferiti alle Regioni	Diminuzione a seguito applicazione legge n. 336	Organico attuale	Personale in atto in servizio	Posti scoperti	Note
Direttiva . . . . .	880	2	4	874	600	274	89 posti a concorso regionale in via di espletamento
Concetto . . . . .	1.115	3	12	1.100	983	117	12 posti a concorso in via di espletamento
Addetti alla vigilanza . . . . .	1.038	—	—	1.038	1.038	—	
Esecutiva . . . . .	654	3	34	617	367	250	95 posti a concorso in via di espletamento
Ausiliaria e agenti tecnici . . . . .	364	5	36	323	310	13	

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## Uffici del lavoro.

CARRIERA	Organico originario	Trasferiti alle Regioni	Diminuzione a seguito applicazione legge n. 336	Organico attuale	Personale in atto in servizio	Posti scoperti	Note
Direttiva . . . . .	845	15	16	814	686	128	110 posti a concorso in via di espletamento 6 posti a concorso regionale in via di espletamento 12 posti scoperti (eventuale decimo in aumento)
Concetto . . . . .	1.130	52	33	1.045	1.035	10	posti scoperti
Addetti all'avviamento dei lavoratori . . . . .	1.330	—	—	1.330	1.477	—	per effetto del soprannumero del personale proveniente dai ruoli aggiunti
Collocatori . . . . .	8.998	—	275	8.723	7.953	770	547 posti a concorso in via di espletamento 30 posti a concorso regionale in via di espletamento 89 posti riservati a categorie predette
Esecutiva . . . . .	812	102	—	710	523	187	170 posti - concorso espletato
Ausiliaria, agenti tecnici e ruolo ad esaurimento Trieste . . . . .	560	5	26	529	529	—	
Corrispondenti . . . . .	—	—	—	—	181	—	

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## RIEPILOGO: Ruoli centrali e periferici.

CARRIERA	Organico originario	Trasferiti alle Regioni	Diminuzione a seguito applicazione legge n. 336	Organico attuale	Personale in atto in servizio	Posti scoperti	Note
Direttiva . . . . .	2.130	30	26	2.074	1.521	553	
Concetto . . . . .	2.330	65	47	2.218	2.074	144	
Addetti alla vigilanza e all'avviamento dei lavoratori . . . . .	2.368	—	—	2.368	2.515	—	
Collocatori . . . . .	8.998	—	275	8.723	7.953	770	
Esecutiva . . . . .	1.721	119	46	1.556	1.088	468	
Ausiliaria . . . . .	1.060	15	71	974	955	19	
Corrispondenti . . . . .	—	—	—	—	181	—	



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ANDAMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI DI  
AMMISSIONE IN CARRIERE DEL PERSONALE.

Si indicano, di seguito, i concorsi banditi, per i vari ruoli, con la specificazione dell'attuale stato e fase del procedimento.

*Ruolo dell'amministrazione centrale:*

1) 10 posti di segretario (indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1972) le prove scritte debbono ancora essere effettuate;

2) 80 posti di consigliere in prova (indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1971) le prove scritte debbono essere ancora effettuate.

*Ruolo dell'ispettorato del lavoro:**Carriera direttiva:**Ingegneri:*

1) 15 primo ispettore (Piemonte) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1972, n. 84, prove ultimate, graduatoria in corso;

2) 6 primo ispettore (Veneto) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1972, n. 83, prove ultimate;

3) 5 primo ispettore (Toscana) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1972, n. 77, prove orali in corso;

4) 3 primo ispettore (Emilia) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1972, n. 82, prove scritte effettuate;

5) 5 primo ispettore (Lombardia) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1972, n. 83, prove orali in corso;

6) 8 primo ispettore (Liguria) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1972, n. 76, prove ultimate;

7) 1 primo ispettore (Molise) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1972, n. 79, prove ultimate, graduatoria in corso;

8) 2 primo ispettore (Umbria) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1972, n. 79, prove ultimate; nessun vincitore;

9) 5 primo ispettore (Sicilia) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1972, n. 76, prove orali in corso;

10) 2 primo ispettore (Basilicata) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1972, n. 77, prove ultimate, graduatoria in corso;

11) 3 primo ispettore (Friuli) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1972, n. 96, prove ultimate, graduatoria in corso;

12) 2 primo ispettore, (Alto Adige - bilingue) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1972, n. 123, devono essere effettuate le prove scritte.

*Chimici:*

2 primo ispettore (Alto Adige - bilingue) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1972, n. 123, prove ultimate, graduatoria in corso.

*Medici:*

2 primo ispettore (Alto Adige - bilingue) - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1972, n. 123, nessuna domanda.

*Economia e commercio:*

2 primo ispettore (Alto Adige - bilingue) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1972, n. 123, devono essere effettuate le prove scritte;

*Giurisprudenza:*

2 primo ispettore (Alto Adige - bilingue) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1972, n. 123, devono essere effettuate le prove scritte;

*Carriera di concetto:**Periti industriali:*

3 ispettori (Alto Adige - bilingue) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1972, n. 113, prove ultimate, graduatoria in corso;

*Periti agrari:*

2 ispettori (Alto Adige - bilingue) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1972, n. 113, prove ultimate, graduatoria in corso;

*Ragionieri:*

2 ispettori (Alto Adige - bilingue) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1972, n. 113, prove ultimate, graduatoria in corso;

*Geometri:*

2 ispettori (Alto Adige - bilingue) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1972, n. 113, prove ultimate, graduatoria in corso;

*Carriera esecutiva:*

80 applicati aggiunti - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1969, n. 162, graduatoria in corso di registrazione;

10 coadiutori (Alto Adige - bilingue) - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1972, n. 114, prove ultimate, graduatoria in corso.

*Ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione:*

1) 170 posti di coadiutore - (indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1967) i vincitori sono stati assegnati alle varie sedi in data 21 agosto 1972; devono essere nominati circa 32 idonei in sostituzione dei vincitori decaduti o rinunciatari;

2) 80 posti di segretario - (indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1970) il decreto di nomina è in corso di registrazione. Ben 48 vincitori sono interni. Originariamente l'assunzione era prevista, a titolo indicativo, per le seguenti regioni: Piemonte (n. 14), Lombardia (n. 34), Veneto (n. 18), Sardegna (n. 14);

3) 4 posti di consigliere - ULMO presso le sedi del Trentino-Alto Adige (indetto con

decreto ministeriale 16 settembre 1971). Il decreto di nomina dell'unico vincitore (ammesso con riserva perché non in possesso del diploma di laurea) è stato restituito con rilievo dalla Corte dei conti;

4) 7 posti di segretario - ULMO presso le sedi della Valle d'Aosta (indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1971). Sono stati chiesti i titoli di preferenza per la graduatoria definitiva;

5) 110 posti di consigliere - (indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1971). Le prove scritte sono state effettuate nei giorni 5 e 6 giugno. I partecipanti alle due prove sono 344. Ammessi alla prova orale n. 79 candidati, inizio prove 30 novembre 1972. I posti sono destinati agli uffici delle seguenti regioni: Piemonte (n. 13), Lombardia (n. 20), Trentino Alto Adige (n. 4), Veneto (n. 20), Friuli-Venezia Giulia (n. 8), Liguria (n. 8), Emilia-Romagna (n. 15), Toscana (n. 9), Sardegna (n. 13);

6) 3 posti di consigliere - ULMO presso la sede della Valle d'Aosta (indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1972). Sono stati chiesti documenti per la nomina dell'unico vincitore.

*Ruolo collocatori:*

1) 304 posti, elevati a 456 - (indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1970). È in corso di registrazione la graduatoria dei vincitori. Il decreto di nomina sarà predisposto a registrazione avvenuta della graduatoria dei vincitori e non appena saranno pervenute le informazioni sulla buona condotta;

2) 16 posti di collocatore - presso le sedi del Trentino Alto-Adige (indetto con decreto ministeriale 20 settembre 1972). È in atto l'inoltro agli organi di controllo del decreto di approvazione della graduatoria dei vincitori;

3) 15 posti di collocatore - presso le sedi della Valle d'Aosta (indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1971). Sono stati richiesti i titoli di preferenza per la compilazione della graduatoria definitiva.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## PROBLEMI RELATIVI ALLA QUALIFICAZIONE E MOBILITÀ DEL PERSONALE.

Particolare attenzione è stata prestata alla qualificazione del personale in relazione all'esigenza di informazione e di aggiornamento.

Per questo motivo sono stati programmati e realizzati corsi di formazione ai quali hanno partecipato, in media 30 impiegati per volta.

Le materie di insegnamento sono state scelte e coordinate in modo che i partecipanti, oltre ad approfondire le nozioni tecnico-giuridiche specifiche, hanno potuto perfezionare le loro conoscenze in materia di organizzazione politico-amministrativa dello Stato ed approfondire le tecniche di intervento nelle materie di istituto.

Durante il corrente anno, hanno avuto luogo i seguenti corsi:

1) corso per addetti alle attività degli uffici del lavoro e loro sezioni - in 4 sessioni - ruoli: ULMO e collocatori;

2) corso per responsabili uffici ragioneria ULMO in due sessioni - ruolo: ULMO;

3) corso per ispettori delle società cooperative - ruoli: ispettorato del lavoro e ULMO - una sessione;

4) corso di relazioni pubbliche ed umane per il personale della carriera ausiliaria - ruoli: amministrazione centrale - ispettorato - ULMO - 2 sessioni;

5) corso di qualificazione in materia di vigilanza nel settore dell'agricoltura - ruolo: ispettorato del lavoro - una sessione;

6) corso di qualificazione in materia di vigilanza e prevenzione infortuni nelle industrie petrolchimiche - ruolo: ispettorato del lavoro - una sessione;

7) corsi di lingue:

inglese: suddiviso in cinque classi - tutti i ruoli;

francese: suddiviso in quattro classi - tutti i ruoli;

tedesco: suddiviso in tre classi - tutti i ruoli.

Per quanto attiene alla mobilità del personale non è stato registrato, rispetto agli anni precedenti, alcun aumento delle richieste di trasferimento.

Il principio che autorizza a bandire concorsi regionali è stato ampiamente applicato ed ha in parte costituito da freno alle suddette richieste.

## ANDAMENTO DEI SERVIZI, RISULTATI DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA, INDICAZIONE DEI PIÙ RILEVANTI PROVVEDIMENTI ADOTTATI.

In Ministero del lavoro si trova al momento impegnato ad operare adeguatamente nella realizzazione di un'efficace politica del lavoro.

L'attività dell'amministrazione è stata orientata verso una strategia di interventi che, tenendo presente la molteplicità dei soggetti e delle posizioni, hanno perseguito obiettivi di perequazione delle situazioni e di adeguamento alle nuove istanze sociali.

Così accanto ad una faticosa opera di riorganizzazione degli uffici e di potenziamento delle strutture, è stata svolta una assidua attività di orientamento e di indirizzo nel mondo del lavoro, di vigilanza sull'applicazione delle leggi protettive e di previdenza sociale, di conciliazione delle vertenze, di spinta verso la realizzazione di una tendenza all'equilibrio del mercato del lavoro e di studi per la realizzazione di un compiuto sistema di sicurezza sociale.

I risultati dell'azione amministrativa al centro ed in periferia a tutela degli interessi dei lavoratori sono stati soddisfacenti ed è lecito affermare che abbiano recato un contributo all'affievolirsi della tensione esistente nel paese anche a causa della crisi economica.

## DISFUNZIONI ORGANIZZATIVE RISCOSE - LENTEZZE PROCEDURALI.

L'organizzazione del Ministero del lavoro, ancor più della organizzazione di altre amministrazioni, risente della inadeguatezza

za delle proprie strutture rispetto agli interventi richiesti dalla realtà sociale attuale. Ricostituitosi nel dopoguerra per scissione del Ministero dell'industria e del lavoro, presenta ancora, infatti, al centro lacune e disorganicità dovute anche ad interventi per sanare situazioni contingenti ed alla stratificazione di leggi e di provvedimenti con contenuti parziali.

È per questo che all'azione amministrativa svolta dalla amministrazione centrale si manifesta talvolta una mancanza di coordinamento e qualche lentezza nelle procedure. Inoltre riguardo agli organi periferici — e specialmente all'ispettorato del lavoro — è da lamentare una deficienza numerica di funzionari e, in particolare, di ispettori tecnici.

Al centro la recente istituzione del servizio centrale per l'organizzazione amministrativa è intesa a ridurre le discrasie nello svolgimento delle attività istituzionali. Nell'ambito di tale servizio è stata costituita una « commissione per lo snellimento delle procedure » con il compito di valutare la funzionalità dei procedimenti e proporre atti volti alla loro semplificazione.

In periferia la formale istituzione degli uffici regionali ed il riconoscimento agli stessi di autonomi compiti di organizzazio-

ne e di vigilanza negli uffici periferici ha già contribuito in gran parte a sanare le disfunzioni esistenti prima dell'emanazione della citata legge n. 628 del 1961.

#### PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE.

In materia di rapporti di lavoro sono in corso di esame proposte intese a:

assegnare all'ispettorato del lavoro il compito di decidere in via definitiva i ricorsi circa la limitazione e la sospensione del divieto del lavoro notturno (articolo 5 della legge n. 653 del 26 aprile 1934) ed i ricorsi in materia di igiene, sicurezza e moralità del lavoro (articolo 20 della stessa legge);

rendere definitivi, sottraendoli al gravame del ricorso gerarchico, alcuni provvedimenti che gli ispettorati del lavoro sono competenti ad adottare in materia di estensione del periodo di assenza dal lavoro di singole gestanti;

decentrare agli uffici periferici i compiti e le funzioni che risultano dalle seguenti tabelle.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA DEL PROGRAMMA DI DECENTRAMENTO.  
 Direzione generale dei rapporti di lavoro.

Norme di legge o regolamentari	Compiti e funzioni da decentrare agli Uffici del lavoro e della massima occupazione	Competenza attuale	DECENTRAMENTO		NOTE
			Uff. Reg.	Uff. Prov.	
Legge 26 aprile 1934, n. 653: Articolo 9 . . . . .	Lavoro femminile: autorizzazione ai medici ONMI e di altri Enti assistenziali a rilasciare certificati medici per ammissione al lavoro delle donne minorenni . . . . .	Ministero	—	Si	
Decreto legislativo luogotenente 10 agosto 1945, n. 474: Articolo 2 . . . . .	Registrazioni delle Associazioni sindacali e raccolta degli atti relativi . . . . .	Ministero	Si	Si	Secondo la compe- tenza territoriale
Articolo 2 . . . . .	Rappresentanze sindacali in Enti, Organi, Commissioni . . . . .	Ministero	Si	Si	Secondo la compe- tenza territoriale
Articolo 2 . . . . .	Schedario delle Associazioni sindacali e delle rappresen- tanze operaie nelle aziende . . . . .	Ministero	Si	Si	Secondo la compe- tenza territoriale
Articolo 2 . . . . .	Raccolta e sistemazione dei testi dei contratti collettivi, dei lodi arbitrali e delle competenze in materia . . . . .	Ministero	Si	Si	Secondo la compe- tenza territoriale
Articolo 5 . . . . .	Problemi della famiglia del lavoratore: insediamento, in- serimento e adattamento della famiglia nella vita so- ciale . . . . .	Ministero	Si	Si	Secondo la compe- tenza territoriale

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Norme di legge o regolamentari	Compiti e funzioni da decentrare agli Ispettorati del lavoro	Competenza attuale	DECENTRAMENTO		NOTE
			Uff. Reg.	Uff. Prov.	
Legge 22 novembre 1939 numero 1815:					
Articolo 5 . . . . .	<i>Tenuta documenti di lavoro: ricezione notifiche dei professionisti che intendono esercitare in più province . . . . .</i>	Ministero	Capo Ispet. Reg.	—	Definitivo
Articolo 4 . . . . .	Autorizzazione per l'esercizio in più province . . . . .	Ministero	Capo Ispet. Reg.	—	Definitivo
Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1959, n. 921:					
Articolo 1 . . . . .	<i>Tenuta documenti di lavoro: rilascio di autorizzazioni nei casi in cui non provvede l'Ispettorato del lavoro . . . . .</i>	Ministero	Capo Ispet. Reg.	—	Definitivo
Legge 26 aprile 1934 n. 653:					
Articolo 15 . . . . .	Decisioni ricorsi circa la limitazione e sospensione lavoro notturno . . . . .	Ministero	Capo Ispet. Reg.	—	Definitivo
Articolo 20 . . . . .	Decisione ricorsi su divieti e prescrizioni emessi dall'Ispettorato circa igiene, sicurezza e moralità . . . . .	Ministero	Capo Ispet. Reg.	—	Definitivo

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Norme di legge o regolamentari	Compiti e funzioni da decentrare agli Ispettorati del lavoro	Competenza attuale	DECENTRAMENTO		NOTE
			Uff. Reg.	Uff. Prov.	
Legge approvata con regio decreto 10 settembre 1923, numero 1955:					
Articolo 8 . . . . .	<i>Orario di lavoro</i> : decisione dei ricorsi avverso i rifiuti di visto da parte del Capo ispettorato lavoro circa accordi fra le parti per ripartizione orario massimo normale . . . . .	Ministero	Capo Ispet. Reg.	—	Definitivo
Articolo 15 . . . . .	Decisioni sui reclami dei datori di lavoro e dei lavoratori e loro associazioni contro i provvedimenti del Capo ispettorato . . . . .	Ministero	Capo Ispet. Reg.	—	Definitivo
Legge 22 marzo 1908, n. 105: Articolo 3 e articoli 3 e 4 . . . . .					
Regio decreto 28 giugno 1908, n. 432 (regolamento):					
	<i>Lavoro notturno formai</i> : decisione sui ricorsi avverso le deliberare dei Consigli comunali . . . . .	Ministero	Capo Ispet. Reg.	—	Definitivo
Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386:					
Articolo unico . . . . .	<i>Formi a regime continuo</i> : autorizzazione al lavoro in ore notturne . . . . .	Ministero	Capo Ispet. Reg.	—	Definitivo

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Norme di legge o regolamentari	Compiti e funzioni da decentrare agli Ispettorati del lavoro	Competenza attuale	DECENTRAMENTO		NOTE
			Uff. Reg.	Uff. Prov.	
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331: Articolo 19 . . . . .	<i>Controllo della combustione</i> : conciliazione amministrativa delle contravvenzioni alle disposizioni sul controllo della combustione . . . . .	Ministero	Capo Ispet. Reg.	—	Definitivo
Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824: (Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530 che modifica gli articoli 29 e 30) . . . . .	Nomina della Commissione di esame per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e revisione dei relativi rendiconti . . . . .	Ministero	Capo Ispet. Reg.	—	Definitivo
Articoli 31 e 32 . . . . .	Competenza a decidere i ricorsi avverso le ordinanze del Capo dell'ispettorato provinciale in materia di sospensione o revoca all'esercizio della condotta di generatore di vapore . . . . .	Ministero	Capo Ispet. Reg.	—	Definitivo
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520: Articolo 10 . . . . .	Decisione dei ricorsi avverso le disposizioni esecutive impartite dagli Ispettori, e approvate dal Capo dell'ispettorato provinciale, per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale . . . . .	Ministero	Capo Ispet. Reg.	—	Definitivo



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Decentramento burocratico proposta aggiornata direzione generale cooperazione.*

		COMPETENZA	
		Attuale	Decentr.
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577:			
Articolo 11 . . . . .	Istruttoria delle richieste di scioglimento con riferimento all'articolo 2544 del codice civile	Ministero	Provincia
Articolo 11 . . . . .	Provvedimenti di scioglimenti senza nomina di liquidatore con riferimento all'articolo 2544 del codice civile, non conseguenti a ispezione . . . . .	Ministero	Regione
Articolo 3 . . . . .	Predisposizione delle ispezioni ordinarie cooperative non associate . . . . .	Ministero	Provincia
Articolo 10 . . . . .	Ricezione verbali di ispezione ordinaria. Esami verbali ispezione ordinaria . . . . .		Regione
Articolo 12 . . . . .	Annotazione nel registro prefettizio e nello schedario dei provvedimenti adottati a seguito di ispezioni . . . . .		Provincia
Articolo 28 . . . . .	Predisposizione degli atti ai fini degli adempimenti statistici periodici . . . . .		Provincia
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:			
Articoli 38 e 199 . . . . .	Vidimazioni registri delle liquidazioni e tenuta del repertorio relativo . . . . .		Uff. Prov.
Testo unico delle leggi sulle imposte dirette:			
Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645:			
Articolo 206 . . . . .	Vidimazione delle domande alle Intendenze di finanza per la sospensione atti esecutivi		Provincia
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . . . . .	Accertamenti sulla situazione patrimoniale delle cooperative ai fini dei provvedimenti di liquidazione coatta su istanza di interessati . . . . .		Provincia
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . . . . .	Vigilanza sugli adempimenti dei commissari liquidatori successivi all'approvazione del bilancio finale . . . . .		Provincia
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . . . . .	Istruttoria per la devoluzione dei residui attivi delle liquidazioni . . . . .		Regione
Legge 19 luglio 1967, n. 587 . . . . .	Determinazione e liquidazione a carico dello Stato dei compensi e delle spese per le liquidazioni passive . . . . .		Regione

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN MERITO ALL'ANDAMENTO GENERALE ED ALLA GESTIONE DEGLI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

In materia di previdenza e di assistenza sociale, nelle successive relazioni (Rapporto sull'attività previdenziale ed assistenziale svolta nel 1971 e Relazione previsionale) sono contenuti una completa illustrazione dell'attività svolta dagli enti previdenziali ed assistenziali sottoposti a vigilanza nonché una dettagliata analisi delle entrate e delle spese e delle attività e delle passività degli istituti medesimi, con riferimento agli anni 1970, 1971 e, in prospettiva, al 1973.

In materia di sicurezza e di igiene del lavoro, si osserva quanto segue.

I tre enti sottoposti a vigilanza (ENPI, ANCC e IIMS) vivono di entrate legate alla quantità dei servizi di *routine*, anche se importanti, prestati a pagamento (controlli e verifiche di apparecchiature, visite mediche, consulenze, ecc.).

Tale sistema rende difficile il reperimento di mezzi per l'espletamento di compiti che non sono immediatamente produttivi sotto l'aspetto finanziario. Ad esempio la propaganda e l'educazione antinfortunistica e, soprattutto, lo studio e la ricerca in materia di sicurezza del lavoro non sono oggi sufficientemente finanziati e, quindi, adeguatamente realizzati.

La considerazione assume particolare rilievo e attualità in rapporto alla sempre maggiore diffusione di metodi di lavorazione e di sostanze (collanti, saldature radioelettriche, agenti nocivi) per i quali sussistono dubbi di dannosità, peraltro non chiariti né comprovati con il sistema scientifico della ricerca e della verifica.

ALTRE UTILI NOTIZIE PER UNA COMPLETA VISIONE DELLO STATO E DEI PROBLEMI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE.

Il Ministero del lavoro svolge, nell'ambito della vigilanza tecnico-finanziaria sugli

enti di previdenza ed assistenza sociale, i seguenti compiti:

a) indagini e studi statistici, finanziari ed attuariali sui trattamenti previdenziali ed assistenziali amministrati da istituti, enti e fondi e casse di previdenza ed assistenza sociale;

b) indagini periodiche e non periodiche di carattere statistico e finanziario, comprese quelle disposte dall'istituto statistico delle Comunità europee (ISCE);

c) studio sulla formazione, contenuto ed impostazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti di previdenza ed assistenza sociale, pubblici e privati;

d) rapporti e relazioni sull'andamento della previdenza e della assistenza sociale nel paese;

e) studio dei problemi connessi con l'ordinamento delle gestioni previdenziali (esame di statuti e regolamenti).

Inoltre effettua rilevazioni statistiche periodiche in materia di lavoro, fra le quali rivestono maggiore importanza quelle:

1) sull'occupazione, sugli orari di lavoro e le retribuzioni di fatto concernenti le aziende con almeno 10 dipendenti dei settori industriali estrattivo, manifatturiero, della costruzione e installazione di impianti, della produzione e distribuzione dell'energia elettrica e della distribuzione dell'acqua;

2) sugli iscritti nelle liste di collocamento;

3) sul movimento emigratorio organizzato ed assistito dai lavoratori e dei loro familiari, permanente o stagionale;

4) sulle migrazioni interne stagionali;

5) sull'occupazione degli apprendisti.

Per rendere più rapida l'elaborazione dei dati, è stato portato a termine uno studio tendente a potenziare il centro meccanografico, migliorandone le strutture tecniche e la qualificazione del personale.

Tale iniziativa costituisce la premessa per ampliare e rafforzare l'intero servizio al fine di disporre degli strumenti necessari all'approfondimento e all'estensione di

quelle indagini che si sono rilevate di primaria importanza per una adeguata attività di informazione, assolutamente indispensabile per determinare gli interventi di competenza dell'amministrazione e consentire appropriate azioni di previsione e di scelta.

Il sistema che questo Ministero si prefigge di porre in atto consiste nella creazione di uno schedario unico nazionale dei lavoratori disoccupati contenente dati sia anagrafici sia professionali.

La gestione dei dati verrebbe affidata ad un calcolatore elettronico collegato alle sezioni di collocamento e quindi in grado di poter far circolare le necessarie informazioni relative alle domande ed offerte di lavoro e realizzare l'incontro tra le stesse.

#### RELAZIONE PREVISIONALE 1973.

##### *Pensioni.*

##### *Provvedimenti legislativi emanati.*

Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con legge 11 agosto 1972, n. 485, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

Il provvedimento, tra l'altro, dispone l'aumento, per circa 4 milioni di pensionati, dei trattamenti minimi che da lire 328.250 e da lire 356.850 annue, passano, rispettivamente, a lire 390.000 annue per i titolari di pensione di età inferiore a 65 anni e a lire 416.000 annue per i titolari di pensione che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Altri 2 milioni di titolari di pensione con decorrenza anteriore al maggio 1968 otterranno gli aumenti previsti dall'articolo 3 del provvedimento, in percentuali decrescenti che vanno dal 50 per cento per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1967 fino al 30 aprile 1968.

L'onere per l'aumento dei trattamenti minimi e per l'aumento delle pensioni con decorrenza anteriore al maggio 1968 può essere stimato, relativamente al periodo luglio 1972-dicembre 1975, in 1.621 miliardi di lire.

Inoltre, i contitolari delle pensioni ai superstiti beneficieranno degli assegni familiari entro i limiti ed alle condizioni stabilite per le pensioni dirette, con un onere valutato, per il medesimo periodo in 63 miliardi di lire.

Per effetto di questi miglioramenti gli importi annui medi delle pensioni passano da lire 452.400 (valore al 1° gennaio 1972) a lire 524.400 (al 1° luglio 1972), mentre i corrispondenti importi medi mensili delle pensioni passano da lire 34.800 a lire 40.338 con un aumento del 16 per cento.

Sono state, infine, prorogate oltre al 31 dicembre 1972, le norme in materia previdenziale ed assistenziale contenute nel decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, relativamente ai lavoratori rimpatriati dalla Libia il cui onere - a carico dello Stato - è stato valutato in 660 milioni annui.

*Pensioni sociali.* Il provvedimento interessa oltre 820.000 cittadini titolari di pensioni sociali che sono emanate in misura pari al 50 per cento del loro importo passando dalle attuali 156.000 lire a 234.000 lire annue.

A tali pensioni è esteso, inoltre, il meccanismo della perequazione automatica per adeguarne periodicamente le misure alle variazioni del costo della vita.

I pensionati sociali potranno, infine, fruire dell'assistenza sanitaria.

L'onere complessivo a carico dello Stato, derivante dall'aumento delle pensioni sociali e dell'estensione dell'assistenza sanitaria dei relativi titolari per il periodo 1° luglio 1972-31 dicembre 1975 è di circa 464 miliardi di lire, dei quali 259 miliardi di lire riguarda l'aumento delle pensioni a 205 miliardi di lire l'estensione dell'assistenza sanitaria.

##### *Provvedimenti amministrativi emanati.*

Decreto interministeriale 11 agosto 1972 per l'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per l'anno 1973.

Il decreto predetto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 settembre 1972.

*Provvedimenti legislativi in corso di predisposizione. Cittadini italiani profughi da paesi esteri.*

Si sono svolte intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro per la predisposizione, da parte del Governo, di una iniziativa legislativa intesa a regolarizzare le posizioni assicurative presso l'INPS degli italiani profughi da paesi esteri.

A tal fine, il Ministero dell'interno ha promosso, tramite le prefetture, un'indagine statistica così da consentire l'esame degli aspetti finanziari dell'iniziativa medesima.

Gli uffici tecnici stanno ora elaborando i dati statistici finora pervenuti.

*Provvedimenti amministrativi in corso di predisposizione. Casellario centrale dei Pensionati.*

In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, concernente l'istituzione del casellario centrale dei pensionati, dovranno essere emanate con decreto del Presidente della Repubblica, le norme regolamentari per il coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 64 del regio decreto 20 giugno 1933, n. 704, relativo allo schedario generale delle pensioni statali esistenti presso il Ministero del tesoro.

Presso questa direzione generale è stata istituita una commissione di studio per la predisposizione di tale regolamento.

Infine, per quanto riguarda i miglioramenti ed i perfezionamenti da apportare nell'attuale sistema pensionistico, il Ministro, in sede di replica al Senato, durante la discussione sulla conversione in legge del decreto-legge n. 267, ha espresso l'avviso che un esame generale dei problemi che tuttora permangono insoluti in materia di pensioni, dovrà essere iniziato unitamente alle

organizzazioni sindacali alla ripresa dei lavori.

Pertanto, in tale sede, potranno essere individuati gli eventuali obiettivi possibili da realizzare in materia di pensioni, compatibilmente con le risorse disponibili ed in un contesto più ampio, che tenga presente tutte le variabili del sistema economico.

ATTIVITÀ PREFERENZIALE SVOLTA NEL 1971.

*Previdenza autoferrotranvieri.*

In attuazione dell'articolo 32 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, si è dato corso, con decreto ministeriale 24 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1972, n. 206, alla perequazione automatica, per effetto delle variazioni del costo della vita, delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

*Previdenza marinara.*

Sta per essere sottoposto al definitivo esame del Parlamento il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 agosto 1972, diretto ad introdurre nella previdenza marinara le norme dell'assicurazione generale obbligatoria successive all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed a risolvere alcuni problemi scaturiti nel primo triennio di applicazione della citata legge.

*Previdenza giornalisti.*

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1972, n. 43, sono state recepite nell'ordinamento previdenziale della categoria dei giornalisti, in tema di variazione delle pensioni per effetto del costo della vita, le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria di cui all'articolo 19 della legge n. 153.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del

29 settembre 1972, n. 256, sono stati unificati i parametri di calcolo delle pensioni dei giornalisti, attualizzando le retribuzioni alla data di decorrenza della pensione, in rapporto alle variazioni del costo della vita, se si tratta di pensioni da liquidare ovvero tenendo presente la posizione assicurativa già utilizzata ai fini della precedente liquidazione nel caso di pensioni esistenti alla data del 31 dicembre 1971.

Nel settore previdenziale in argomento, inoltre, stanno per essere definite con apposito provvedimento legislativo, le questioni relative all'istituzione di un fondo di previdenza per i pubblicisti da attribuirsi in gestione all'INPGI e l'iscrizione allo stesso Istituto dei praticanti in sostituzione dell'attuale iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.

#### *Previdenza personale di volo.*

Con decreto ministeriale 23 giugno 1972, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, si è data attuazione all'articolo 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859, in tema di adeguamento alle variazioni del costo della vita delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza per il personale di volo.

Inoltre, si è predisposto, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, uno schema di disegno di legge - per il quale si dovrà dare avvio alla procedura di approvazione - diretto a snellire la struttura tecnica del Fondo in questione, a collegare maggiormente il relativo trattamento previdenziale agli aspetti peculiari del rapporto di lavoro aviatorio nonché a allineare alcuni istituti alle innovazioni intervenute nella assicurazione generale obbligatoria.

#### INTEGRAZIONI SALARIALI ED ASSEGNI FAMILIARI.

##### *Integrazioni salariali.*

Con legge 6 dicembre 1971, n. 1058, il trattamento speciale di integrazione salariale previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 77, per gli operai dipendenti da aziende industriali della edilizia e affini, è stato esteso agli operai dipendenti da aziende indu-

striali e artigiane esercenti la escavazione e la lavorazione di materiali lapidei.

La legge 8 agosto 1972, n. 457; ha istituito una particolare tutela atta a garantire la retribuzione ai lavoratori agricoli che siano assunti non per esigenze momentanee ma per una effettiva necessità di continuo lavoro in agricoltura, realizzando l'istituto della integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Pertanto possibili beneficiari del trattamento previsto dalla legge sono gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, i quali si identificano con i salariati fissi e con gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

Ai predetti lavoratori sospesi dal lavoro compete un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate nella misura di due terzi della retribuzione convenzionale di lire 3.250, per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

La stessa legge istituisce un trattamento speciale in favore dei lavoratori agricoli assunti a tempo determinato in relazione a particolari esigenze dell'azienda. Il trattamento speciale è correlato allo stato di disoccupazione frizionale, derivante dalla mancanza di mobilità geografica e professionale della manodopera, e costituisce anche strumento inteso al mantenimento delle forze lavorative al settore agricolo.

Detto trattamento, sostitutivo dell'indennità di disoccupazione, è pari al 60 per cento della retribuzione convenzionale di lire 3.250 giornaliera e viene corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno ai lavoratori a tempo determinato che abbiano compiuto almeno 151 giornate di lavoro nell'anno solare.

La legge 8 agosto 1972, n. 464, che modifica ed integra la legge 5 novembre 1968, n. 1115, riveste carattere innovativo perché va al di là di un semplice miglioramento degli strumenti di intervento approntati con la citata legge n. 1115 ed opera più incisivamente per la difesa del guadagno

dei lavoratori e dei livelli occupazionali ed è intesa a stimolare la dinamica economica e a rilanciare la produzione.

I momenti caratterizzanti del provvedimento, che rispondono ad un indirizzo unitario e corrente di tutela dell'interesse dei lavoratori al mantenimento del posto di lavoro e alla conservazione del guadagno e di promozione di condizioni atte al ripristino di una situazione di normalità produttiva possono evidenziarsi nei punti seguenti:

dilatazione dell'ampiezza dell'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni: corresponsione dell'integrazione salariale anche per periodi eccedenti quello massimo (9 mesi) previsto dalla legge n. 1115 e sua estensione agli impiegati; operatività della tutela non solo nei casi di intervento già previsti dalla predetta legge (crisi economiche settoriali o locali dell'attività industriali; ristrutturazione e riorganizzazione aziendale) ma anche in quelli di conversione aziendale;

per i settori e per le aree dichiarate in crisi e che abbiano determinato un apprezzabile disimpegno di maestranze, la concessione del trattamento speciale di disoccupazione anche dopo la scadenza del periodo massimo di 180 giorni previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 1115;

nel quadro della necessaria mobilità occupazionale e nel precipuo intento di favorire la rioccupazione nel tempo più breve possibile dei lavoratori licenziati per le cause previste dall'articolo 1 della legge, è a questi attribuito il diritto ad essere avviati al lavoro, con precedenza, presso aziende che localmente esercitano una attività industriale sostitutiva;

l'assistenza di malattia per i lavoratori ed i familiari è proseguita per tutto il periodo del trattamento straordinario di integrazione salariale e di quello speciale di disoccupazione. I periodi di corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sono considerati d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura della stessa;

Le iniziative degli apprenditori, che occupano fino a 500 dipendenti, intese, sia pure indirettamente, alla salvaguardia del livello occupazionale mediante la riorganizzazione, ristrutturazione e conversione dell'azienda, sono incentivate mediante la concessione di provvidenze di carattere tributario e creditizio.

#### *Assegni familiari.*

È all'esame la possibilità dell'adozione di un provvedimento di riduzione della aliquota contributiva per gli assegni familiari, a decorrere dal 1° gennaio 1973, in correlazione all'aumento dei massimali contributivi previsto dalla stessa data dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

In tale sede, sarà esaminata, l'opportunità di prorogare per un altro biennio il trasferimento dell'attuale parte di contributo a carico della CUAFF in favore dell'INAM.

#### *Indennità agli impiegati.*

È in corso di predisposizione un disegno di legge che proroga oltre il 21 dicembre 1972 il termine per il versamento, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti per le indennità agli impiegati, dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.

#### ASSICURAZIONE DI MALATTIA.

Si rileva anzitutto l'impegno del Governo verso il superamento dell'attuale mutualità in direzione di un sistema di sicurezza sociale, per il tramite di una gradualità di interventi.

In tale direzione sono taluni provvedimenti di legge di recente emanazione, alla cui fase di elaborazione ha partecipato questa direzione, quali le leggi 8 agosto 1972, n. 464 e 11 agosto 1972, n. 485, che, rispettivamente, riconoscono il diritto all'assistenza di malattia in favore dei lavoratori per tutto il periodo in cui i medesimi vengono a trovarsi in stato di sospensione dal lavoro o di disoccupazione ed abbiano di-

ritto ai trattamenti di integrazione salariale e della disoccupazione speciale ed in favore dei titolari di pensione sociale.

Relativamente a questi ultimi provvedimenti si vuole rilevare che, venendosi a dissociare quella connessione tra attività lavorativa e trattamento assistenziale che è tipica della mutualità, si consegue, sia pure relativamente alla cura degli eventi morbosi in danno dei soggetti in considerazione, un approccio di sistema di sicurezza sociale.

Si deve inoltre segnalare la legge dell'8 agosto 1972, n. 457 che, prevede tra l'altro, miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e consente a questi ultimi di godere di prestazioni economiche analoghe a quelle di cui già fruiscono i lavoratori addetti al settore della industria.

Circa i provvedimenti di immediata attuazione è stato predisposto per la materia di propria competenza uno schema di regolamento di applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che, sulla tutela delle lavoratrici madri, ha modificato la disciplina del trattamento giuridico ed economico della categoria dettata dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modificazioni, introducendo una serie di miglioramenti sia del trattamento giuridico che di quello economico.

#### *Rinnovo della convenzione nazionale farmaceutica.*

Dopo oltre un anno di trattative in sede ministeriale, in data 8 marzo 1972 è stata sottoscritta la nuova convenzione nazionale farmaceutica tra gli enti mutualistici e la categoria dei farmacisti.

Con detta convenzione, tra l'altro, è stata data concreta attuazione alle disposizioni dell'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 23 dicembre 1970, n. 1073, per quanto concerne l'estensione dello sconto farmaceutico alle casse mutue dei lavoratori autonomi, alle casse marittime e alla cassa mutua per la gente dell'aria.

#### *Accordo per la ristrutturazione dell'ufficio fiduciario.*

Sotto la stessa data dell'8 marzo 1972 è stato, altresì, raggiunto, con la mediazione ministeriale, l'accordo per il riordinamento dell'organizzazione operativa comune (ufficio fiduciario) a suo tempo costituito tra gli enti mutualistici e la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani per la contabilizzazione e la modifica degli sconti dovuti dai farmacisti e dalle ditte farmacogene.

In relazione al previsto provvedimento per la revisione dei prezzi dei medicinali e alla probabile abolizione dello sconto mutualistico, all'accordo di ristrutturazione è stato dato dalle parti carattere del tutto transitorio.

Lo scioglimento dell'ufficio è stato fissato, infatti, al 30 aprile 1973.

In vista dello scioglimento dell'ufficio, che occupa circa 3.000 unità lavorative, il Ministero, a ciò sollecitato dai sindacati dei lavoratori, ha assunto l'impegno di promuovere idonee iniziative per la sistemazione del personale.

A tal fine, sono in corso approfonditi studi da parte di questa direzione d'intesa con la direzione generale dell'INAM, per valutare la possibilità di passaggio di detto personale ai vari enti mutualistici e le relative modalità. È da prevedere che, a tal fine, si renderà necessario un apposito provvedimento legislativo.

In ordine agli ulteriori sviluppi della questione e agli studi in corso sarà superiormente riferito quanto prima.

#### *Rinnovo dell'accordo nazionale tra gli enti mutualistici e i medici ambulatoriali.*

In data 14 aprile 1972 è stato raggiunto, con la mediazione ministeriale, il nuovo accordo per la regolamentazione del rapporto tra i medici specialisti ambulatoriali e la generalità degli enti mutualistici.

L'accordo ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 1972 e scade il 31 dicembre 1973.

*Classificazione case di cura.*

Per quanto concerne la commissione centrale per la classificazione delle case di cura e la commissione centrale per il settore ricovero, si fa presente che il periodo 1° gennaio 1972-30 giugno 1972 sono state esaminate e classificate n. 87 case di cura e sono stati accolti n. 24 ricorsi avverso precedenti deliberazioni.

È stato anche affrontato il problema dei compensi ai sanitari delle case di cura private, problema che si presume sarà risolto entro breve tempo.

*Convenzione medica ENPAS-ENPDEDP.*

Si sono tenute numerose riunioni per la stipula della convenzione ENPAS-ENPDEDP con la classe medica per l'assistenza medico-generica in forma diretta agli statali e parastatali.

Le trattative sono tuttora in corso presso questo Ministero.

*Rinnovo della convenzione INAM-INADEL-ENPALS con la classe medica per l'assistenza medico-generica.*

Tra i problemi che impegneranno particolarmente questa direzione nei prossimi mesi, va segnalato il rinnovo della convenzione suindicata che viene a scadere con il prossimo 31 dicembre 1972. Da parte dei sindacati medici è stato già prospettato lo intendimento di avanzare sostanziali richieste di modifica dell'attuale normativa e di aumento dei compensi attualmente percepiti dai sanitari.

ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI  
SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI.

Per quanto concerne l'attività svolta, sono stati predisposti i seguenti provvedimenti:

1) decreto ministeriale 10 dicembre 1971 col quale è stata approvata la deliberazione adottata in data 30 novembre 1971 dal consiglio di amministrazione dell'INAIL

concernente la nuova tariffa dei premi e relative modalità di applicazione;

2) decreti interministeriali (Lavoro e Tesoro) del 18 novembre 1971 con i quali si è proceduto alla rivalutazione triennale di tutte le rendite degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, sia del settore industriale che di quello agricolo, con decorrenza 1° luglio 1971;

3) schema di provvedimento legislativo concernente la coassicurazione tra le casse marittime di Genova, Trieste e Napoli. Tale provvedimento è stato trasmesso a suo tempo all'ufficio legislativo per il preventivo esame.

È stato altresì predisposto uno schema di disegno di legge concernente « Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendita deceduti per cause estranee all'infortunio ed alla malattia professionale, nonché a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro beneficiari dell'assegno di incollocabilità ultracinquantenni ». Lo schema di provvedimento anzidetto trovasi attualmente all'esame ed al preventivo concerto dei Ministeri interessati.

Uno schema di decreto del Presidente della Repubblica è inteso a modificare ed integrare le tabelle delle malattie professionali tutelate sia nell'industria che nell'agricoltura. Le nuove tabelle comprendono numerose tecnopatie in precedenza non tutelate.

Detto schema di provvedimento concerne la regolamentazione legislativa dell'infortunio *in itinere*. Tale schema di disegno di legge, corredato da una relazione illustrativa che evidenzia gli oneri conseguenti, ipotizza tre soluzioni, una minima, una intermedia e l'altra massima, concernenti le dimensioni che si intendono dare all'intervento legislativo per quel che riguarda il campo di applicazione, il rischio da tutelare ed il livello delle prestazioni.

È in fase di predisposizione uno « Schema di disegno di legge per la revisione della disciplina vigente in materia di assicurazione contro le malattie professionali ». Con tale provvedimento legislativo verrà risolto



il problema relativo ad una disciplina più consona ed attuale delle malattie professionali nel settore dell'industria e dell'agricoltura.

I punti principali che la nuova disciplina dovrebbe concernere sono innanzitutto una modifica, in senso migliorativo, della tutela già vigente per le due più gravi pneumoconiosi e cioè la silicosi e l'asbestosi, l'estensione dell'istituto della rendita di passaggio ed altre tecnopatie diverse dalla silicosi e dalla asbestosi; la tutela, oggi esclusa, delle silicatosi; l'ampliamento della lista delle tecnopatie protette e tabellate sia del settore industriale che di quello agricolo ed infine l'allargamento dei periodi massimi di indennizzabilità per molte tecnopatie.

Rientra, infine, nel programma futuro della scrivente la soluzione del problema relativo ad un eventuale possibile allargamento nel campo di applicazione della tutela infortuni che andrebbe aperto a tutte quelle categorie di lavoratori, subordinati ed autonomi, che ancora oggi non sono coperti dall'attuale legislazione pur essendo soggetti al rischio infortunistico o tecnopatico.

Per effetto di tale allargamento, la sfera di tutela assicurativa verrebbe ad abbracciare anche la vasta categoria degli impiegati.

#### DISOCCUPAZIONE.

1. - Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1972, n. 94): « Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti del personale addetto ai servizi domestici e familiari ».

Il 1° luglio del 1972 è entrata in vigore la nuova disciplina dell'obbligo dell'assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Le nuove norme, che prevedono il miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali già usufruiti, estendono in particolare ai lavoratori della categoria fra le altre assicurazioni sociali quella contro la disoccupazione involontaria. In consequen-

za i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare tutti i lavoratori domestici qualunque sia la durata della prestazione di lavoro ed anche se le prestazioni stesse siano svolte saltuariamente.

2. - Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1972, n. 63): « Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 ».

Il provvedimento, entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ha previsto per i lavoratori disoccupati in conseguenza delle calamità di cui al provvedimento medesimo quanto segue:

a) la sospensione dal 25 gennaio 1972 al 30 aprile 1972 dei termini di prescrizione e di decadenza vigenti in materia di concessione di prestazioni a favore dei lavoratori residenti nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge in questione;

b) la estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 6, a favore dei lavoratori suddetti.

Per opportuna conoscenza si chiarisce che le disposizioni, cui si fa cenno al precedente punto b), dispongono, per i lavoratori disoccupati in argomento. La concessione di una maggiorazione di 400 lire al giorno in aggiunta all'indennità ordinaria di disoccupazione ad essi spettante secondo le norme della assicurazione per la disoccupazione per i primi 90 giorni prorogabili fino al massimo di 180 con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Analoga prestazione è stata disposta in favore dei lavoratori che alla data di concessione o sospensione dal lavoro per effetto degli eventi calamitosi in questione - non potendo far valere i requisiti assicurativi per il diritto all'indennità ordinaria - risultavano assicurati contro la disoccupazione in modo continuativo da almeno 5

settimane per attività prestata presso la stessa azienda colpita dalla calamità.

Per i lavoratori agricoli, purché si trovino nelle condizioni previste dal decreto in parola ed abbiano diritto all'indennità di disoccupazione, è stata, altresì, estesa l'anzidetta maggiorazione per il numero dei giorni indennizzato nel corrente anno, entro il massimo di 90 giorni.

3. - Legge 16 marzo 1972, n. 88 (*Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1972, n. 85): « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore dei comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 ed alle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972 ».

Sul contenuto del provvedimento vedasi quanto riferito al punto 1.

4. - Legge 8 agosto 1972, n. 475 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1972, n. 218): « Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli ».

Con tale legge è stato disposto in favore dei lavoratori agricoli « a tempo determinato » - che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro - un trattamento speciale in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo.

Il trattamento di cui trattasi, posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sarà pari al 60 per cento della retribuzione calcolata in base al disposto dell'articolo 3 della legge in questione e verrà corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno.

5. - Legge 11 agosto 1972, n. 464 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1972, n. 218): « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materie di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione ».

La legge prevede che nei casi di crisi economiche settoriali o locali il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, può essere corrisposto per successivi periodi trimestrali, oltre i primi 180 giorni mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### PROSPETTIVE PER L'IMMEDIATO FUTURO.

I provvedimenti di maggiore importanza attualmente in corso di perfezionamento o di elaborazione presso questa direzione sono i seguenti:

1) eventuale concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco in 19 province;

2) revisione del trattamento di disoccupazione (indennità ordinaria e sussidi straordinari di disoccupazione) degli addetti alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale o a normali periodi di sospensione;

3) aggiornamento ed unificazione dei regolamenti esecutivi, in vigore dal 1925 per i settori economici diversi dall'agricoltura e dal 1956 per il settore agricolo, tenuto conto delle successive modifiche legislative ed applicazioni giudiziarie ed amministrative;

4) estensione dell'assicurazione per la disoccupazione ai salariati non di ruolo delle amministrazioni locali e delle istituzioni di beneficenza e riordinamento delle esclusioni dall'assicurazione per stabilità di impiego;

5) aumento della misura delle prestazioni economiche (vedi programma economico nazionale 1971-1975).

#### FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

(Divisione V)

#### *Provvedimenti già definiti.*

Decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 463, con il

quale è stato prorogato al 30 giugno 1973 lo sgravio contributivo stabilito a favore delle imprese artigiane ed industriali con non più di 500 dipendenti, nella misura del 5 per cento delle retribuzioni, dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 590.

Schema di disegno di legge che estende ai calciatori ed agli allenatori di calcio professionisti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e l'assicurazione contro le malattie, gestita dall'ENPALS.

Il provvedimento ha previsto all'uopo la creazione presso il predetto ente di un fondo speciale, con un autonomo bilancio e particolari contribuzioni, per la gestione delle anzidette forme previdenziali a favore dei calciatori e degli allenatori di calcio.

Tale disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 settembre 1972.

#### *Provvedimenti all'esame.*

È attualmente all'esame di questo ufficio uno schema di disegno di legge che concede ai lavoratori anziani dello spettacolo delle categorie artistiche e tecniche, nei confronti dei quali risultino periodi di attività lavorativa scoperti di contribuzione anteriormente alla creazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), il riconoscimento dei periodi stessi ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento pensionistico.

All'onere che deriva all'ente dal provvedimento si prevede di far fronte con una addizionale dello 0,15 per cento delle retribuzioni dei lavoratori assicurati all'ENPALS.

Il contributo addizionale suddetto avrà durata temporanea, limitata al periodo necessario alla copertura degli oneri che deriveranno alla gestione previdenziale.

#### *Situazione previdenziale dei lavoratori agricoli e dei lavoratori autonomi.*

Legge 8 agosto 1972, n. 459, riguardante « conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1970, n. 83 e la vigilanza nel settore agricolo » (*Gazzetta ufficiale* n. 218 del 23 agosto 1972).

Il provvedimento garantisce per tutto l'anno 1973, ai lavoratori agricoli di 28 province (di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322) la regolare erogazione delle prestazioni previdenziali sulla base degli elenchi a validità prorogata vigenti nelle dette province, lasciando alle commissioni locali per la manodopera agricola il compito di procedere solo a rilevare - tramite elenchi di variazione - i casi di nuova iscrizione, di cambio di categoria e di cancellazione.

Tale provvedimento prevede anche norme sulla vigilanza nel settore agricolo attribuendo compiti in tal campo al servizio contributi agricoli unificati.

Tale legge prevede anche la proroga dell'articolo 28 del DPR 27 aprile 1968, in base al quale il Ministero del lavoro può procedere alla determinazione dei salari medi dei lavoratori agricoli.

Mentre per quanto riguarda la tutela previdenziale dei lavoratori agricoli dipendenti non si intravedono per l'immediato futuro particolari questioni di natura normativa, per quanto concerne, invece, la categoria degli autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) essendosi la situazione finanziaria delle relative casse andata aggravando in questi ultimi anni per effetto dell'aumento delle rette ospedaliere, dell'assistenza ai pensionati e di altri fattori (raggiungendo un disavanzo complessivo al 31 dicembre 1972, di lire 440,7 miliardi), sarà necessario predisporre uno schema di provvedimento legislativo che, ripianando il bilancio, preveda una copertura adeguata per gli oneri correnti.

PROBLEMI INTERNAZIONALI DELLA PREVIDENZA  
E ASSISTENZA SOCIALE.

Trattasi in particolare della predisposizione degli accordi internazionali in materia di sicurezza sociale nonché degli adempimenti relativi all'applicazione degli accordi stessi.

Tali accordi sono diretti tra l'altro a far beneficiare, su base di reciprocità, i lavoratori dei paesi interessati delle prestazioni di sicurezza sociale previste dalla legislazione di ciascun paese anche in caso di residenza nell'altro paese.

Risulta evidente che l'Italia, in quanto paese di emigrazione, è il paese maggiormente interessato alla stipulazione di detti accordi e che ne trae maggiori benefici.

Ciò premesso, si trascrive qui di seguito l'elenco degli accordi in corso di predisposizione o di trattazione i cui lavori già iniziati per taluni di essi fin dagli anni decorsi proseguiranno, si prevede, nel 1973.

1) Accordo amministrativo per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la previdenza sociale contenuta nell'accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile.

2) Progetto di convenzione tra l'Italia e il Venezuela sulle assicurazioni sociali.

3) Progetto di convenzione tra l'Italia e la Libia in materia di assicurazioni sociali.

4) Progetto di convenzione tra l'Italia e la Grecia in materia di sicurezza sociale.

5) Progetto di convenzione tra l'Italia e San Marino in materia di assicurazioni sociali.

6) Progetto di convenzione tra l'Italia e l'Uruguay in materia di assicurazioni sociali.

7) Progetto di nuova convenzione tra l'Italia e il Principato di Monaco in materia di assicurazioni sociali.

8) Progetto di convenzione tra l'Italia e la Cecoslovacchia in materia di sicurezza sociale.

9) Progetto di convenzione tra l'Italia e il Liechtestein in materia di sicurezza sociale (in corso di studio).

10) Accordo italo-svedese integrativo della convenzione stipulata tra i due paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971.

11) Progetto di nuova convenzione tra l'Italia e l'Austria in materia di sicurezza sociale.

12) Progetto di nuova convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di pensioni.

13) Progetto di convenzione tra l'Italia e l'Algeria in materia di sicurezza sociale.

14) Presso il Consiglio d'Europa sono stati ultimati i lavori concernenti il progetto di convenzione europea di sicurezza sociale e relativo accordo complementare.

15) Progetto di accordo aggiuntivo alla convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale.

Sono inoltre in corso contatti preliminari con la Tunisia, il Canada, il Marocco e il Congo al fine della stipulazione di convenzioni in materia di sicurezza sociale.

Per i succitati accordi, una volta in vigore, non sono previsti particolari oneri a carico dello Stato, ma comporteranno per gli istituti previdenziali, solamente gli oneri generalmente previsti in occasione di accordi di tale specie.

Inoltre per l'attuazione della terza fase del MEC è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1340, concernente il concorso finanziario dello Stato, previsto dalla legge 13 ottobre 1969, n. 740, a favore degli istituti di assicurazione sociale per le prestazioni di malattie, tubercolosi e disoccupazione e per il trasporto salme lavoratori deceduti all'estero per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Si ritiene opportuno ricordare che per il solo INAM le richieste di rimborso per le prestazioni erogate assommano, da notizie fornite dall'istituto stesso, complessivamente ad un importo presunto di lire 6 miliardi e 85 milioni per gli anni 1966, 1967 e 1968, mentre il Ministero del tesoro ha stanziato in bilancio, quale concorso dello

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Stato per gli oneri sopportati dagli istituti, lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 e lire 500 milioni per l'anno 1968 e successivi.

Si comunica, infine, che questa direzione riproporrà un disegno di legge riguardante le « rendite provvisorie ai lavoratori italiani infortunatisi nel territorio ora sottoposto alla sovranità della Repubblica democratica tedesca, estensione del beneficio agli infortunati con inabilità compresa tra il 30 e il 50 per cento.

## ENTI VIGILATI.

Nel corso dell'esercizio 1972 è stata svolta una intensa attività di vigilanza e di propulsione per quanto attiene al funzionamento degli enti di previdenza e di assistenza sociale senza perdere di vista, peraltro, l'obiettivo della massima responsabilizzazione dei relativi organi di gestione nel quadro dell'autonomia rivendicativa dai rappresentanti delle categorie dagli enti stessi protette.

Per quanto concerne il trattamento del personale degli enti vigilati, si è proceduto alla definizione delle delibere adottate in materia dagli enti stessi ed alla soluzione di quesiti posti con particolare riferimento alla legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati.

Inoltre, il settore è stato particolarmente interessato in ordine al problema, che ha trovato la sua soluzione con la legge 8 agosto 1972, n. 336, relativo alla convalida di talune provvidenze accordate al personale degli enti pubblici non economici a stralcio del riassetto del trattamento giuridico ed economico, per il quale è già iniziato da parte del Parlamento l'esame del noto disegno di legge di iniziativa governativa.

Per quanto attiene alle previsioni dell'azione amministrativa di competenza è in programma una serie di adempimenti concernenti la ristrutturazione degli enti preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria di malattia, nonché degli enti previdenziali in genere, tenendo tuttavia presente che

ogni riforma di struttura è tuttora condizionata alla definizione dei provvedimenti sull'istituzione del servizio sanitario nazionale ed all'attuazione delle direttive del programma economico nazionale per il quinquennio 1971-1975.

## ASSISTENZA SOCIALE.

*Gestione case per lavoratori.*

In vista della nuova normativa che, in attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge 22 ottobre 1971, regolerà la materia riordinando l'intero settore degli enti pubblici operanti nel campo edilizio, dovranno così impostare un organico piano inteso a realizzare un vasto programma di costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, la Gestione case per lavoratori ha continuato nella sua opera intesa a realizzare i programmi già deliberati per un totale di miliardi 1.115,6 ed alla esecuzione di quelli che saranno appaltati entro la fine del corrente anno, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 865.

Relativamente a quest'ultimo punto, si prevede che l'ammontare dei fondi appaltabili alla data del 31 dicembre 1972, in base agli interventi programmati nei vari settori di intervento previsti dall'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sarà, considerato lo stato attuale di attuazione degli interventi stessi, di circa 400 miliardi, notevolmente superiore a quello degli anni precedenti.

Oltre tale attività la gestione ha operato, con la dovuta tempestività, interventi urgenti in occasione di calamità naturali verificatesi nel nostro paese.

È utile segnalare a tale proposito i due stanziamenti straordinari rispettivamente di 11 e 20 miliardi - le cui delibere del comitato centrale per il programma decennale case per lavoratori sono state approvate con decreti interministeriali del 17 maggio e 4 settembre 1972 - per l'immediata esecuzione di programmi di costruzione di alloggi da realizzare nel territorio di Ancona, per

far fronte al fabbisogno di abitazioni delle popolazioni colpite dal terremoto del gennaio-febbraio 1972.

Sempre per quanto concerne gli interventi straordinari, il consiglio di amministrazione della GESCAL in deroga alla normativa vigente, secondo quanto previsto dal decreto-legge 1° aprile 1971, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze in favore delle popolazioni colpite dal terremoto verificatosi nel febbraio 1971 nella provincia di Viterbo, ha predisposto lo schema di bando che stabilisce i criteri per la prenotazione di 300 alloggi in corso di realizzazione del comune di Toscana, attualmente all'approvazione delle amministrazioni competenti.

Altro intervento di un certo rilievo da parte della gestione è previsto nel campo della sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale per il quale il già citato comitato centrale ha deliberato uno stanziamento di milioni 18.300. Attualmente il provvedimento è all'esame dei Ministeri vigilianti.

Per quanto riguarda invece l'attività futura della gestione, è noto che la stessa resta condizionata al contenuto della normativa delegata di cui è cenno sopra.

#### *Enti di patronato e di assistenza sociale.*

I patronati che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico - ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 - nel corso dell'anno 1972 sono stati quattro. Essi sono tuttora nella fase iniziale della organizzazione di base.

Pertanto nell'anno considerato, hanno operato, sul piano nazionale, venti enti del genere che hanno lo scopo di assistere e tu-

telare i lavoratori, che ad essi si rivolgono, per l'ottenimento delle prestazioni dovute per legge.

Al finanziamento di tali enti si è provveduto, come previsto dalla sopra richiamata disposizione di legge, attraverso la costituzione di un apposito « Fondo » alimentato dal gettito contributivo degli istituti previdenziali ed assistenziali che sono stati impegnati a versare una determinata aliquota percentuale calcolata sull'ammontare dei contributi dagli stessi istituti incassati.

L'onere complessivo che il Ministero ha destinato per concorrere al finanziamento degli enti di patronato è da prevedere, per l'anno 1972, in lire 25 miliardi circa.

#### *Altri enti di assistenza sociale.*

Si ritiene utile rilevare che nel 1972 è stata realizzata la normalizzazione della struttura raggruppativa dell'ANMIL in quasi tutte le province attraverso il rinnovo degli organi direttivi ed è in fase di completamento la ricostruzione degli organi centrali dell'ente medesimo.

La direzione si propone di attuare nel 1972 un censimento degli enti di servizio sociale e di predisporre nel più breve tempo possibile, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, lo schema di una « legge-quadro » sull'assistenza sociale in relazione anche all'ordinamento ed all'attività delle regioni.

Particolare impegno viene posto nell'approfondimento dei problemi concernenti l'attività degli assistenti sociali al fine della predisposizione di una adeguata normativa che riconosca un ruolo professionale a tali operatori ed un particolare trattamento giuridico ed economico.

**MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

PAGINA BIANCA



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Situazione numerica del personale presente  
e quella prevista dai singoli ruoli al 1° luglio 1972.*

A) *Carriera direttiva.*

QUALIFICA	Posti di ruolo	Posti occupati	In soprannumero	Fuori ruolo	Totale posti coperti	Posti liberi
Direttore generale . . . .	5	5	—	—	5	—
Ispettore generale . . . .	20	20	6	7	33	—
Direttore di divisione . . .	38	38	—	1	39	—
Direttore di sezione . . .	} <sup>(a)</sup> (163-4) 159	119	—	9	128	(b) 17
Consigliere . . . . .						
	222	182	6	17	205	17

(a) Riduzione da operare in applicazione alla legge n. 336.  
(b) In via di conferimento (2+15).

*Situazione numerica del personale presente  
e quella prevista dai singoli ruoli al 1° luglio 1972.*

B) *Carriera di concetto.*

QUALIFICA	Posti in organico	Posti occupati	In soprannumero	Fuori ruolo	Totale posti occupati	Posti liberi
Segretario capo . . . . .	7+1	8	1	3	12	—
Segretario principale . . . .	28	27	—	—	27	(b) 1
Segretario . . . . .	} <sup>(a)</sup> (28-4) 24	16	—	—	16	(b) 4
	60	51	1	3	55	5

(a) Riduzione da operare in applicazione della legge n. 336.  
(b) In via di conferimento.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Situazione numerica del personale presente  
e quella prevista dai singoli ruoli al 1° luglio 1972.*

C) *Carriera esecutiva.*

QUALIFICA	Posti in organico	Posti occupati	In soprannumero	Fuori ruolo	Totale posti coperti	Posti liberi
<i>Amministrativa</i>						
Coadiutori superiori . . .	29	22	1	—	23	6
Coadiutori principali . . .	129	126	—	2	128	(b) 1
Assistente vigilanza . . .	1	1	—	—	1	—
Coadiutori . . . . .	<sup>(a)</sup> (130-16) 114	99	—	—	99	(b) 15
Capo ufficio cifra e telegrafo . . . . .	1	1	—	—	1	—
	274	249	1	2	252	22
<i>Tecnica</i>						
Coadiutori tecnici superiori . . . . .	5	5	—	—	5	—
Coadiutori tecnici principali . . . . .	23	21	—	—	21	2
Coadiutori tecnici . . . . .	(22-1) 21	21	—	—	21	—
	49	47	—	—	47	2

(a) Riduzione da operare in applicazione della legge n. 336.  
(b) In via di conferimento.

*Situazione numerica del personale presente  
e quella prevista dai singoli ruoli al 1° luglio 1972.*

D) *Carriera ausiliaria.*

QUALIFICA	Posti in organico	Posti occupati	In soprannumero	Fuori ruolo	Totale posti coperti	Posti liberi
Commesso capo . . . . .	36	35	1	—	36	—
Commesso . . . . .	<sup>(a)</sup> (84-12) 72	59	1	—	60	(b) 12
	108	94	2	—	96	12

(a) Riduzione da operare in applicazione della legge n. 336.  
(b) In via di conferimento.

3) *Andamento dei concorsi di ammissione in carriera.*

*Carriera direttiva:* tenute presenti le esigenze del Ministero ed in relazione alla disponibilità di posti è stato predisposto un bando di concorso per esami a n. 16 posti di consigliere.

Il relativo provvedimento è in corso di perfezionamento.

*Carriera di concetto:* stante la mancanza di posti disponibili, non è stato possibile per il corrente anno bandire concorsi di ammissione in carriera.

*Carriera esecutiva:* in dipendenza della istituzione del ruolo organico dei meccanografi, il cui provvedimento peraltro è ancora in via di perfezionamento, ed in relazione alla disponibilità complessiva di posti, si provvederà non appena possibile a bandire concorsi di ammissione in carriera, sia per il ruolo amministrativo sia per quello dei meccanografi.

*Carriera ausiliaria:* date le esigenze di servizio, è intendimento dell'amministrazione di utilizzare quanto prima le pur modeste vacanze di posti determinatesi in tale carriera.

4) *Problemi relativi alla qualificazione e mobilità del personale.*

Per quanto concerne il personale direttivo, il compito di provvedere alla formazione professionale del medesimo è, come noto, affidato in primo luogo alla scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale organizza appositi corsi che, tuttavia, per il loro carattere scolastico e nozionistico, non sembrano pienamente idonei al raggiungimento degli scopi cui sono diretti. A ciò sarà possibile ovviare con il riordinamento e potenziamento della predetta scuola, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972.

Devesi peraltro rilevare che oltre al suscitato problema di carattere generale e comune alla maggior parte dei funzionari statali, esiste pure il problema di qualificazio-

ne specifica nel settore delle competenze di ciascun Ministero.

Nei riguardi dei funzionari del Ministero del commercio con l'estero devesi porre in evidenza che gli elementi principali per raggiungere un buon livello di qualificazione specifica sono i seguenti:

a) padronanza delle lingue estere;

b) conoscenza diretta dei problemi relativi agli scambi internazionali.

In merito al punto a) va fatto presente che nello stato di previsione della spesa del Ministero, è inserito un apposito capitolo per far fronte agli oneri relativi alla attuazione di corsi di preparazione, di formazione, di aggiornamento ecc. cui partecipano gli impiegati del Ministero medesimo.

Al riguardo però è da rilevare che lo stanziamento di tale capitolo non sembra sufficiente (lire 5 milioni) dato che esso viene utilizzato per la partecipazione degli impiegati oltre che a corsi collettivi e individuali di lingue estere, anche a corsi in materie giuridico-economiche organizzati da enti, istituti ed amministrazioni varie.

In merito al punto b) invece la soluzione più idonea potrebbe essere quella di consentire ai giovani funzionari il distacco presso gli uffici ICE all'estero e anche presso gli organismi internazionali per un adeguato periodo di tirocinio.

Per il raggiungimento di tale scopo occorrerebbe, pertanto, ad avviso dell'amministrazione interessata, adottare le seguenti iniziative:

1) aumentare congruamente il numero dei posti « fuori ruolo » presso l'ICE previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, da destinare a funzionari di qualifica non superiore a direttore di sezione per i fini di cui sopra;

2) aumentare congruamente lo stanziamento del capitolo 1126 (missioni all'estero) per consentire particolarmente ai predetti funzionari di partecipare come « osservatori » alle riunioni degli organismi internazionali.

Per quanto concerne infine la qualificazione del personale delle altre carriere, si fa presente che l'amministrazione utilizza a tale scopo le possibilità che vengono offerte periodicamente dal provveditore generale dello Stato, sia dalla scuola superiore della pubblica amministrazione in fatto di corsi per programmatori, per archivisti, ecc.

5) *Andamento dei servizi; risultati dell'azione amministrativa; indicazione dei più rilevanti provvedimenti adottati.*

In attesa che venga attuata la ristrutturazione del Ministero, allorché il Parlamento avrà concessa al Governo la proroga della delega legislativa, il Ministero stesso resta articolato nelle sottoindicate cinque direzioni generali:

- direzione generale per gli accordi commerciali;
- direzione generale delle valute;
- direzione generale per lo sviluppo degli scambi;
- direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;
- direzione generale degli affari generali e del personale.

Le dotazioni organiche di personale disponibili per tale strutturazione rimaste inalterate dal 1946, salvo un lieve aumento degli organici della carriera esecutiva avvenuto nel 1968, non sembrano del tutto inadeguate, specialmente a seguito delle note leggi sull'esodo ove si consideri, inoltre, che le funzioni affidate all'amministrazione si ampliano continuamente in relazione al progressivo sviluppo degli scambi, alla estensione della cooperazione internazionale, sia in campo tecnico sia valutario, nonché all'intensificazione delle applicazioni di disposizioni nazionali e comunitarie, oltreché alla sempre più intensa e qualificata attività di natura promozionale per lo sviluppo delle esportazioni.

Da ciò consegue che l'andamento dei servizi non può ritenersi del tutto soddisfacente, anche se attraverso il sacrificio del personale dipendente si riesce a raggiungere risultati positivi nell'azione svolta dall'am-

ministrazione; risultati peraltro che, per la peculiare natura dell'attività ministeriale, come sopra è cenno, non possono essere quantificati e precisati.

6) *Disfunzioni organizzative riscontrate: lentezze procedurali.*

Le disfunzioni organizzative riscontrate all'interno dell'amministrazione sono dovute essenzialmente alla insufficienza numerica di personale, come accennato al punto 5).

A tale situazione si affiancano le lentezze procedurali relative alla natura degli attuali controlli e alla normativa della contabilità generale dello Stato per le quali è da tempo auspicata una revisione agli effetti dei necessari snellimenti.

Più in particolare è da aggiungere che talune disfunzioni amministrative sono determinate da sovrapposizioni di competenze attribuite (o rivendicate) da più dicasteri.

Altro caso che desta notevoli preoccupazioni e determina lentezze procedurali è costituito dai tentativi di erosione delle competenze, attuati da talune amministrazioni ai danni di altre.

È infine da rilevare che tutto quanto sopra è in effetti in relazione anche alla incertezza sulla linea di demarcazione tra le competenze delle varie amministrazioni che intervengono nel concerto, sia esso formale o puramente consultivo, degli atti del Ministero con l'estero, concerto che viene spesso realizzato con lentezza.

7) *Proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi e la semplificazione delle procedure.*

Nell'ambito dell'amministrazione del commercio con l'estero esistono procedure amministrative, in senso stretto, solo nelle competenze attribuite alla direzione generale delle valute, alla direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, nonché alla direzione generale degli affari generali e del personale.

In particolare per quanto concerne la direzione generale delle valute, le procedure

in atto sono da considerarsi pienamente funzionali e rapide pur tenendo conto della complessità e del tecnicismo della materia trattata e della stessa diversificazione dei settori operativi controllati in base alle competenze attribuite a tale direzione dalle disposizioni vigenti.

Gli inconvenienti ed i ritardi che a volte si verificano vanno attribuiti soltanto a carenze di personale, come illustrato al punto 5) della presente relazione.

Nei riguardi della direzione generale importazioni ed esportazioni è da rilevare che il complesso delle autorizzazioni emesse mensilmente ha registrato in questi ultimi mesi un progressivo incremento connesso, oltre alle aumentate esigenze dei controlli, anche all'aumento degli scambi commerciali.

Di fronte a tale accresciuta richiesta di servizi, sono stati studiati i relativi problemi per ricercare le soluzioni più idonee anche a carattere pragmatico.

Altra iniziativa, diretta a semplificare i controlli riguardanti i diversi regimi di « sorveglianza » sull'andamento di determinate importazioni ed esportazioni di merci, è stata promossa da detta direzione generale e dovrebbe essere realizzata a partire dal corrente anno 1973. L'attuazione di detta iniziativa comporterebbe una prevedibile riduzione del 20 per cento della richiesta di prestazione di servizio, riduzione che andrebbe naturalmente a favore del miglioramento della prestazione degli altri servizi e soprattutto all'attuazione più completa dei compiti di istituto.

Altre iniziative dirette alla semplificazione delle procedure per gli scambi con l'estero sono in fase di studio avanzato e potrebbero trovare rapida applicazione, qualora si potesse avere a disposizione, entro breve termine, un adeguato centro elettronico.

A questo proposito va fatto presente che il Ministero dispone di un piccolo elaboratore elettronico (IBM 1030) con il quale vengono svolti, su richiesta dei singoli uffici, lavori relativi ad elaborazioni statistiche in materia di commercio estero, ripar-

tizioni di contingenti merceologici, tabulati sulle iniziative di *promotion*, ecc.

Date le limitate capacità di detto elaboratore e nell'intento di raggiungere una globale meccanizzazione dei servizi ministeriali, vennero a suo tempo effettuati studi in proposito e venne altresì chiesto, d'intesa con il provveditorato generale dello Stato, un apposito stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero per far fronte all'onere relativo al maggiore canone di noleggio per un nuovo sistema elettronico. Senonché, più di recente, in vista della realizzazione del nuovo impianto si è ritenuto di affidare ad un gruppo di esperti estranei all'amministrazione lo studio anche sull'opportunità e la convenienza di creare un centro di documentazione in analogia a quanto già in atto presso altri paesi (Inghilterra, Francia, Belgio, ecc.).

In sintesi si tratterebbe di realizzare un sistema elettronico per la raccolta di tutte le informazioni sui paesi con i quali esistono rapporti commerciali, con l'obiettivo di raggiungere il duplice scopo di fornire agli operatori economici italiani una aggiornata e tempestiva informativa e di memorizzare dati sulle situazioni politico-economiche dei paesi esteri nonché di produrre informazioni utili agli organi direttivi del Ministero per la formulazione della politica commerciale verso l'estero.

Detto centro potrebbe utilizzare, in misura sempre maggiore, le elaborazioni diffuse da organismi ed enti internazionali sotto forma di nastri magnetici, con possibilità di elaborare, in tempi enormemente brevi, dati oggi irreperibili o intrattabili in altra forma.

È appena il caso di rilevare che la realizzazione di tale centro si presenta complessa e difficile e pertanto il Ministero è attivamente impegnato a condurre a termine l'iniziativa.

8) *Andamento generale e gestione degli enti sottoposti a vigilanza.*

Unico ente di diritto pubblico alle dipendenze del Ministero del commercio con

l'estero è l'Istituto nazionale per il commercio estero che è dotato di autonomia amministrativa e finanziaria (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438).

Esso ha il compito di promuovere, sviluppare gli scambi con l'estero (primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8) ed adempie a tutti gli altri incarichi al medesimo affidati dal Ministero al fine dello sviluppo delle esportazioni italiane (articolo 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438).

Suoi organi sono: il presidente, il vice presidente, il consiglio generale, il comitato esecutivo, la direzione e il collegio dei revisori (articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8).

L'Istituto ha sede centrale a Roma ed uffici periferici nel territorio nazionale; su incarico del Ministero ha istituito uffici all'estero (attualmente 59) per i servizi di assistenza e informazione all'estero in favore, in particolare, delle medie e piccole industrie.

A seguito del decreto interministeriale del 18 dicembre 1971, la dotazione complessiva del suo personale è stata fissata in 1.420 unità.

Nei riguardi della gestione dell'istituto è da far presente che nello scorso dicembre è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 1972, che presenta un disavanzo economico di 468 milioni, che va ad aggiungersi ai disavanzi precedenti, valutati al 31 dicembre 1971 in lire 2.057 milioni.

La situazione finanziaria dell'ente costituisce oggetto di esame con il Ministero del tesoro.

Altro organo posto alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero e soggetto alla vigilanza di quello del tesoro, è la delegazione presso l'ambasciata italiana a Washington (Deltec) istituita con regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 480, nell'immediato dopoguerra, con lo scopo di curare l'approvvigionamento del paese sul mercato americano.

Con legge n. 1127 del 22 novembre 1954, la Deltec assunse l'attuale configurazione giuridica di organo amministrativo periferico.

Le spese di funzionamento della delegazione sono poste a carico del bilancio del Ministero del commercio estero con uno stanziamento annuo di lire 175 milioni.

Gli impiegati che attualmente prestano servizio alle dipendenze della Deltec assunti *in loco*, sono 18, e cioè un numero notevolmente inferiore alle 49 unità previste in organico dal decreto ministeriale 4 settembre 1957. Tali vacanze di posti sono dovute essenzialmente alla cessazione per raggiunti limiti di età e per dimissioni volontarie.

Nel corso degli ultimi anni, l'evolversi della situazione economica italiana ha portato ad una progressiva e costante contrazione degli acquisti di Stato sui mercati esteri e, in specie, su quello degli Stati Uniti. Ciò ha determinato una progressiva riduzione dei compiti istituzionali della Deltec, tanto che questo Ministero è venuto nella determinazione di procedere allo scioglimento della medesima.

A tal fine da tempo è stato predisposto uno schema di disegno di legge nel quale è altresì prevista una adeguata sistemazione del relativo personale. Detto progetto ha avuto già parere favorevole da parte del Ministero degli affari esteri e si è ora in attesa che eguale parere venga espresso dal Ministero del tesoro.

**MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**

PAGINA BIANCA



## ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396).

È in preparazione un disegno di legge che modifica la composizione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori.

Le Società di navigazione concessionarie di servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale inquadrate nella finanziaria Finmare (ente pubblico di gestione IRI) (legge 2 giugno 1972, n. 600).

Le società di navigazione concessionarie dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale (legge 5 gennaio 1953, n. 34 e legge 26 marzo 1959, n. 178).

Fondo assistenza sociale lavoratori portuali istituito dalla legge 22 marzo 1967, n. 161.

Gli enti portuali:

1) Ente autonomo del porto di Savona;

2) Consorzio autonomo del porto di Genova;

3) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia;

4) Ente autonomo del porto di Napoli;

5) Ente autonomo del porto di Palermo;

6) Provveditorato al porto di Venezia;

7) Ente autonomo del porto di Trieste;

8) - 12) Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di La Spezia, Livorno, Ancona, Cagliari e Messina.

La gestione degli enti autonomi portuali incontra difficoltà operative (non dissimili da quelle di tutti gli altri porti marittimi). Da tempo è stato posto allo studio la questione della revisione della legislazione degli enti portuali, inserendo nel più ampio quadro di una riforma della organizzazione portuale mediante un disegno di legge ora all'esame del Consiglio superiore della marina mercantile.

Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (FARP) (decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757).

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## Situazione del personale.

## CARRIERA DIRETTIVA.

Ruolo	QUALIFICA	Posti in organico	Posti coperti
Amministrativo . . . . .	Direttore generale . . . . .	6	5
	Ispettore generale . . . . .	12	(a) 13
	Direttore di divisione . . . . .	24	(b) 28
	Direttore di sezione . . . . .	} 136	122
	Consigliere . . . . .		
		178	168
Tecnico . . . . .	Ispettore generale . . . . .	1	—
	Ispettore capo . . . . .	3	3
	Ispettore . . . . .	4	1
		8	4

(a) 1 in soprannumero per la legge 19 ottobre 1959, n. 928.  
(b) 4 in soprannumero per rientro dalla posizione di fuori ruolo in attesa di assorbimento.  
N. B. - Nell'indicazione delle dotazioni organiche, si è tenuto conto dei posti soppressi nella qualifica iniziale ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

## CARRIERA DI CONCETTO.

Ruolo	QUALIFICA	Posti in organico	Posti in aumento (a)	Posti coperti
Centrale e periferico . . . . .	Segretario capo . . . . .	11	1	10
	Segretario principale . . . . .	47	2	(b) 51
	Segretario . . . . .	45	—	42
		103	3	103

(a) Ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.  
(b) 2 in soprannumero in corrispondenza vacanze Segretario capo.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## CARRIERA ESECUTIVA.

Ruolo	QUALIFICA	Posti in organico	Posti in aumento (a)	Posti coperti
Amministrativo	Coadiutore superiore . . . . .	49	12	61
	Coadiutore principale . . . . .	218	40	247
	Coadiutore . . . . .	175	—	(b) 184
		442	52	492
Coadiutori mecca- nografi . . . . .	Coadiutore meccanografo superiore . . . . .	1	—	—
	Coadiutore meccanografo . . . . .	5	—	5
		6	—	5

(a) Ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.  
b) 27 in soprannumero per transito dal ruolo aggiunto, legge 4 febbraio 1966, n. 32.

## CARRIERA AUSILIARIA.

Ruolo	QUALIFICA	Posti in organico	Posti in aumento (a)	Posti coperti
Personale addetto agli uffici . . . . .	Commesso capo . . . . .	29	6	34
	Commesso . . . . .	56	—	(b) 63
		85	6	97
Tecnico . . . . .	Agente tecnico capo . . . . .	6	—	6
	Agente tecnico . . . . .	12	—	11
		18	—	17

(a) Ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.  
(b) 13 in soprannumero per transito dal ruolo aggiunto, legge 4 febbraio 1966, n. 32.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## PERSONALE SALARIATO.

QUALIFICA	Posti in organico	Posti coperti
Capo operaio . . . . .	2	2
Operaio prima categoria . . . . .	29	25
Operaio seconda categoria . . . . .	81	70
Operaio terza categoria . . . . .	59	24
	171	(a) 121

(a) 40 unità sono state inquadrare tra il personale avventizio in applicazione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

## PERSONALE NON DI RUOLO.

QUALIFICA	Posti in organico	Posti coperti
Avventizi seconda categoria . . . . .	—	4
Avventizi terza categoria . . . . .	—	38
Avventizi quarta categoria . . . . .	—	1
	—	43

## RUOLI SPECIALI AD ESAURIMENTO.

(ex personale G.M.A. per l'allora territorio libero di Trieste).

<i>Impiegati:</i>		<i>Salariati:</i>	
Parametro 300 . . . . .	n. 1	Capi operai . . . . .	n. 2
Parametro 245 . . . . .	» 4	Operai I categoria . . . . .	» 1
Parametro 185 . . . . .	» 23	Operai II categoria . . . . .	» 10
	<hr/>	Operai III categoria . . . . .	» 2
	n. 28		<hr/>
	<hr/>		n. 15
			<hr/>

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI**

PAGINA BIANCA



## ORGANIZZAZIONE.

Il Ministero delle partecipazioni statali, ristrutturato in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, è attualmente ordinato come segue:

A. - Direzione generale per i programmi e lo sviluppo, articolata nelle seguenti divisioni:

1) divisione per il coordinamento e lo studio dei programmi settoriali nonché dei loro aspetti finanziari;

2) divisione per lo studio degli assetti territoriali degli investimenti e degli aspetti occupazionali dei programmi;

3) divisione per la ricerca scientifica e tecnologica;

4) divisione per l'esame delle proposte di acquisizione di nuove imprese nel sistema a partecipazione statale;

5) divisione per lo studio e la trattazione dei problemi extra comunitari relativi ai rapporti con l'estero del sistema a partecipazione statale;

6) divisione per lo studio e la trattazione dei problemi comunitari;

B. - Direzione generale per gli affari economici, articolata nelle seguenti divisioni:

1) divisione bilanci enti e società a partecipazione statale diretta;

2) divisione idrocarburi, fonti di energia, chimica, petrolchimica e tessile;

3) divisione meccanica, elettromeccanica, elettronica, cantieri navali ed aeronautica;

4) divisione miniere e metallurgia non ferrosa, siderurgia, cemento e prefabbricati;

5) divisione terme, turismo, trasporti aerei, marittimi e autostrade;

6) divisione cinema, radiotelevisione e telecomunicazioni, distribuzione, carta, vetro, gomma e varie.

C. - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, articolata nelle seguenti divisioni:

1) divisione affari generali e amministrativi;

2) divisione statuti degli enti e delle società, nomine e schedari degli enti e delle società;

3) divisione rapporti con le regioni;

4) divisione rapporti con i lavoratori;

5) divisione per l'organizzazione e la disciplina del personale, nonché per la organizzazione e i metodi di lavoro;

6) divisione contabilità e bilancio;

D. - Ispettorato generale per i servizi ispettivi, al quale è preposto un ispettore generale capo.

Le funzioni ispettive sono conferite a funzionari della carriera direttiva con qualifica di ispettore generale (non più di due), di direttore di divisione (non più di tre) e di direttore di sezione.

Alla vigilanza del Ministero sono sottoposti i seguenti enti di gestione:

1) Istituto per la ricostruzione industriale (IRI);

2) Ente nazionale idrocarburi (ENI);

3) EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

4) Ente autonomo di gestione per le aziende termali;

5) Ente autonomo di gestione per il cinema;

6) Ente autonomo di gestione aziende minerarie metallurgiche - EGAM.

È altresì, soggetto alla vigilanza del Ministero, l'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## SITUAZIONE DEL PERSONALE.

A seguito della revisione dei ruoli organici del Ministero, operata con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, la situazione numerica del personale, alla data del 30 giugno 1972, era la seguente:

	Posti di ruolo	Posti occupati
carriera direttiva . . . . .	104	59
carriera di concetto . . . . .	20	1
carriera esecutiva . . . . .	70	25
carriera ausiliaria (addetti agli uffici) . . . . .	20	11
carriera ausiliaria (addetti alla conduzione di auto- mezzi) . . . . .	20	2
I posti vacanti saranno ripo-		
rte nella misura in cui		
si ridurranno i posti pre-		
visti nella pianta organi-		
ca del personale operaio		
addetto alla conduzione di		
automezzi, di cui alla voce		
successiva.		
Personale operaio addetto		
alla conduzione di auto-		
mezzi (pianta ad esauri-		
mento) . . . . .	15	14
Personale operaio . . . . .	14	13

## CONCORSI DI AMMISSIONE IN CARRIERA.

I posti attualmente vacanti nei ruoli del Ministero debbono — in quanto risultanti dalla ristrutturazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1971, n. 282 — essere conferiti, mediante concorso per titoli, a personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 12 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Detti concorsi sono attualmente in via di attuazione.

Pertanto, i pubblici concorsi potranno essere indetti successivamente, per il conferimento dei posti che rimanessero eventualmente non attribuiti nei concorsi per titoli di cui sopra.

## QUALIFICAZIONE E MOBILITÀ DEL PERSONALE.

Il Ministero delle partecipazioni statali ha esclusivamente ruoli centrali e pertanto non vi sono problemi di mobilità di personale.

Ai fini, poi, della qualificazione del personale, non viene fatto ricorso a particolari sistemi di preparazione, salvo per quanto concerne i corsi di formazione generale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione di Caserta.

Considerata, però la particolare natura dei compiti che istituzionalmente questa amministrazione è chiamata a svolgere nell'ambito delle partecipazioni statali, sarà esaminata l'opportunità di istituire specifici corsi di qualificazione.

## ANDAMENTO DEI SERVIZI.

Come accennato, in precedenza, i ruoli sono stati di recente revisionati (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282). In effetti, però, detta ristrutturazione non ha avuto piena attuazione, per cui non è possibile, al momento, formulare giudizi indicativi sull'andamento dei servizi e sulle eventuali disfunzioni.

Non si hanno, comunque, da lamentare inconvenienti di rilievo.

Il Ministero delle partecipazioni statali, nei confronti degli enti sottoposti a vigilanza, indicati in precedenza, ha per compito principale quello di emanare direttive sulle linee di azione, alle quali gli enti stessi debbono informare la propria attività.

Gli orientamenti e gli obiettivi vengono fissati al sistema delle partecipazioni statali nella Relazione programmatica che annualmente il Ministero presenta al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Questo documento offre un quadro d'insieme del sistema, considerato sotto tutti gli aspetti: economici, finanziari, gestionali e dello sviluppo.

L'attività delle partecipazioni statali è diretta nel suo complesso a conseguire finalità pubbliche, e viene esercitata, entro i limiti segnati all'iniziativa pubblica, in corrispondenza con i fini della politica econo-

mica dello Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale.

Al Ministero, infine, è attribuito un potere di controllo, che si esplica essenzialmente mediante l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivi degli enti, che vengono poi presentati al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLA SANITA'**

PAGINA BIANCA

## ORDINAMENTO DEI SERVIZI.

Il Ministero della sanità istituito con legge 13 marzo 1958, n. 296 (allegato 1), « con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica », è attualmente ordinato, ai sensi della legge 20 giugno 1967, n. 487, nelle seguenti direzioni generali:

- 1) la direzione generale degli affari amministrativi e del personale;
- 2) la direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
- 3) la direzione generale dei servizi di medicina sociale;
- 4) la direzione generale del servizio farmaceutico;
- 5) la direzione generale dei servizi veterinari;
- 6) la direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
- 7) la direzione generale degli ospedali.

Le direzioni generali suddette sono a loro volta suddivise in divisioni o uffici equiparati, come dal decreto ministeriale 15 ottobre 1958 e successive modificazioni, e risultano pertanto ordinate attualmente come dai prospetti che seguono.

Con il decreto ministeriale sopra citato e le successive modificazioni è stato anche istituito il servizio ispettivo centrale medico, alle dirette dipendenze del Ministero.

Presso il Ministero, inoltre, è istituito, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 giugno 1969, n. 383, un centro studi « con funzioni di collaborazione tecnica con il Ministro della sanità, in materia di predisposizione e di attuazione del programma economico nazionale, per quanto attiene alla parte di competenza del Ministero stesso ». Detto centro è ordinato come dal decreto ministeriale 15 aprile 1970.

Ha poi sede presso il Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, il Consiglio superiore di sanità, disciplinato, per quanto attiene alle attribuzioni, alla composizione e all'ordinamento, dal decreto del Presidente del-

la Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, modificato con la legge 14 marzo 1968, n. 203.

Ha anche sede presso il Ministero della sanità la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Dipende, infine, dal Ministero della sanità l'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296.

A livello periferico, dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario degli uffici dei medici e dei veterinari provinciali aventi sede nei rispettivi territori, operato per effetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, sono organi del Ministero della sanità, previsti dalla ricordata legge istitutiva del 13 marzo 1958, n. 296:

gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali nelle Regioni a statuto speciale: Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

gli uffici speciali, previsti dagli articoli 28 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto del 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e che allo stato attuale, in base ai decreti ministeriali di istituzione, sono così suddivisi:

uffici sanitari di porto: 24;

uffici sanitari di aeroporto: 4;

uffici veterinari di confine, porto e aeroporto: 21;

e individuati come risulta dal prospetto che segue.

Il vigente ordinamento del Ministero, così come sopra illustrato, è destinato ovviamente a subire modificazioni, sia per effetto dell'avvenuto trasferimento alle regioni a statuto ordinario di una cospicua parte di funzioni amministrative già esercitate dal Ministero stesso, sia per il necessario adeguamento alle nuove strutture organiche previste per la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato dal noto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. In

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

relazione a quanto sopra, infatti, il numero delle direzioni generali dovrà essere ridotto da 7 a 5 e quello delle divisioni dalle attuali 82 a 52.

Mentre occorre far ricorso allo strumento legislativo per quanto attiene alla riduzione del numero delle direzioni generali, che sono stabilite per legge, è intanto possibile ridurre il numero delle divisioni, anticipando almeno all'interno delle direzioni generali quel riordinamento dei servizi che si appalesa sempre più necessario, in relazione alle mutate esigenze dell'Ammi-

nistrazione, specie a seguito del trasferimento di attribuzioni alle regioni.

Il Ministero sta pertanto già predisponendo la ristrutturazione di cui si è fatto cenno, nell'osservanza, ovviamente, non solo dei limiti imposti dalla nuova disciplina delle funzioni dirigenziali, ma anche dei principi ispiratori della riforma della pubblica amministrazione, enunciati nella legge 28 ottobre 1970, n. 775 (attribuzione delle competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei, evitando duplicazioni di uffici e servizi).

*Situazione numerica del personale.*

RUOLO	Posti in organico (a)	Posti occupati	Posti vacanti
<i>Carriera direttiva:</i>			
Medici . . . . .	363	131	232
Medici (ruolo istituito con DPR 30 novembre 1954, n. 1496) . . . . .	6	6	—
Medici (quadro istituito con legge 18 marzo 1968, n. 350) . . . . .	8	8	—
Veterinari . . . . .	120	102	18
Veterinari (quadro istituito con legge 18 marzo 1968, n. 350) . . . . .	5	5	—
Chimici . . . . .	35	34	1
Farmacisti . . . . .	7	7	—
Ingegneri . . . . .	12	6	6
Amministrativi . . . . .	163	146	17
<i>Carriera di concetto:</i>			
Ragionieri . . . . .	114	103	11
Segretari tecnici . . . . .	237	221	16
Assistenti sanitarie . . . . .	128	64	64

(a) Le dotazioni organiche sono quelle risultanti dopo la soppressione dei posti del personale trasferito alle Regioni a statuto ordinario e la riduzione dei posti ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.



## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RUOLO	Posti in organico (a)	Posti occupati	Posti vacanti
<i>Carriera esecutiva:</i>			
Personale d'archivio . . . . .	171	159	12
Dattilografi . . . . .	122	111	11
Meccanografi . . . . .	3	3	—
Aiutanti tecnici (ad esaurimento) . . . . .	—	5	—
<i>Carriera ausiliaria:</i>			
Guardia di sanità . . . . .	300	289	11
Personale di anticamera . . . . .	102	(b) 118	—

(a) Le dotazioni organiche sono quelle risultanti dopo la soppressione dei posti del personale trasferito alle Regioni a statuto ordinario e la riduzione dei posti ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(b) Di cui: n. 1 in soprannumero ai sensi della legge 22 ottobre 1961, n. 1143; n. 3 in soprannumero ai sensi della legge 16 dicembre 1961, n. 1307; n. 12 in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

*Personale operaio.*

Posti in organico . . . . .	n. 64
Posti occupati . . . . .	» 44
	—————
Posti vacanti . . . . .	n. 20

## PERSONALE.

La situazione dei ruoli organici del personale delle varie carriere, dopo la soppressione dei posti dei dipendenti trasferiti alle regioni a statuto ordinario, operata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, e dopo la riduzione dei posti effettuata ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, è allo stato attuale quella risultante dai prospetti che seguono.

Appare degna di particolare considerazione la circostanza che nel ruolo della carriera direttiva dei medici, risulta occupato soltanto un terzo dei posti della dotazione

organica, con una vacanza di ben 232 posti. Tale circostanza, che questo Ministero da anni si sforza di porre in evidenza e che ha formato anche oggetto di ordini del giorno del Consiglio superiore di sanità, è determinata dal massiccio esodo volontario dei funzionari in servizio, e dalla scarsissima partecipazione ai concorsi di immissione in carriera. È facile prevedere che, a seguito dell'ulteriore esodo che si verificherà per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il fenomeno si aggraverà ulteriormente.

Per quanto concerne l'andamento dei pubblici concorsi di ammissione in carriera, è anche significativo segnalare il recente notevolissimo acuirsi del fenomeno opposto per quanto riguarda la carriera direttiva amministrativa: all'ultimo concorso per 12 posti di consigliere in prova (data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 10 agosto 1972) hanno presentato domanda di ammissione ben 1.880 candidati.

## ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE.

Il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, il passaggio alle regioni stesse degli uffici dei medici e dei veterinari provinciali, con le loro attrezzature e i loro archivi, il trasferimento del personale (complessivamente 1.079 unità, delle quali 80 già in servizio presso gli uffici centrali), hanno impegnato il Ministero durante il decorso anno e tuttora lo impegnano, per la integrale e corretta applicazione delle varie disposizioni legislative in materia. Si è reso necessario affrontare non pochi problemi di carattere giuridico e pratico, e sempre è stato tenuto presente, nelle soluzioni adottate, il criterio di evitare che comunque da tali soluzioni potesse derivare interruzione nell'azione amministrativa o disagio per i cittadini o per gli stessi dipendenti trasferiti alle regioni.

Particolare impegno ha richiesto e richiede tuttora la disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative conservate alla competenza dello Stato ma delegate alle regioni a statuto ordinario. Delicate questioni sono insorte al riguardo e sono state rappresentate all'ufficio regioni della Presidenza e al Ministero del tesoro, anche per una soluzione univoca nei riguardi delle altre amministrazioni statali che hanno delegato funzioni alle regioni.

Particolare menzione meritano il problema della utilizzazione degli uffici dei medici e dei veterinari provinciali trasferiti alle regioni a statuto ordinario, quali organi dello Stato per il disimpegno di funzioni amministrative rimaste attribuite alla competenza dello Stato ma non espressamente comprese fra quelle delegate alle regioni a livello periferico (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4) e il problema della disciplina dei rapporti finanziari fra Stato e Regioni per l'esercizio delle funzioni delegate (articolo 17, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281).

Le prime, indispensabili direttive per lo esercizio delle funzioni delegate sono state comunque impartite dal Ministero della sanità pel tramite dei Commissari del governo, fin dal 15 giugno 1972 (circolare n. 300.1/AG. 134/563).

## RIFORMA SANITARIA.

Nel quadro delle attività che in questo momento maggiormente impegnano l'amministrazione, particolare evidenza deve essere data alla riforma sanitaria, che il Governo, nelle sue dichiarazioni programmatiche, ha riaffermato di voler attuare, secondo un itinerario doverosamente adeguato alle necessità tecniche dell'assistenza sanitaria e alle possibilità finanziarie generali.

Dopo la legge di riforma ospedaliera del 1968, il problema della riforma dell'intero settore sanitario, nel quadro del nuovo assetto derivante dall'attuazione dell'ordinamento regionale, è stato affrontato dal Ministero attraverso una serie di studi e di proposte, che stanno ora per concretizzarsi in un disegno di legge cornice che fissa i principi della riforma e che sarà prossimamente presentata al Consiglio dei ministri.

## ENTI VIGILATI.

Gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero sono:

1) l'Associazione italiana della Croce Rossa, attualmente gestita in regime commissariale, ma per la quale è in corso la ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione. È anche in corso di studio la ristrutturazione dell'ente alla luce dei principi ispiratori della riforma sanitaria;

2) l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, i cui organi ordinari di amministrazione sono scaduti fin dal 12 maggio 1972. In attesa della ricostituzione di tali organi, l'Opera continua ad essere amministrata dal consiglio centrale e dal presidente scaduti, in regime di

*prorogatio*. Anche per l'ONMI si pone un problema di ristrutturazione nel quadro della riforma sanitaria;

3) l'Associazione volontari italiani del sangue. L'Associazione è stata riconosciuta con legge 20 febbraio 1950, n. 49. Recentemente è stato sottoposto al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, il nuovo statuto dell'associazione. Con l'occasione è stato anche interessato il supremo consenso amministrativo in merito al problema della assoggettabilità dell'ente alla vigilanza del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1958, n. 297, che attribuisce al Ministero della sanità la vigilanza su tutti gli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria.

Non si può peraltro sottacere che ormai, con l'entrata in vigore della legge di riforma ospedaliera e con la sua completa applicazione specialmente per quanto concerne i centri trasfusionali istituiti presso gli ospedali generali nazionali e provinciali, le funzioni dell'AVIS, come quelle di altre associazioni consimili, dovrebbero ritenersi se non assorbite dagli enti ospedalieri, ridotte soltanto ad una azione ausiliaria destinata presumibilmente a scomparire del tutto in proseguo di tempo;

4) la Lega italiana per la lotta contro i tumori, è retta in ente morale con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 114. Sebbene lo statuto della Lega, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1955 non contenga disposizioni al riguardo. Il Ministero della sanità esercita tuttavia la vigilanza sulla Lega stessa, sia ai sensi del già citato articolo 5 della legge n. 296, sia perché l'ente beneficia di un contributo statale annuo ed è sottoposto pertanto al controllo della Corte dei conti;

5) Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma. L'ente è costituito dai seguenti istituti:

a) istituto ospedaliero dermosifilopatico di « Santa Maria e San Gallicano »;

b) l'istituto « Regina Elena » per lo studio e la cura dei tumori. L'ente per espressa volontà del legislatore è posto sotto il diretto controllo di questo Ministero, che si avvale per gli scopi di istituto della sanità pubblica, per ricerche scientifiche ed ispezioni.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1939, l'ente ha ottenuto il riconoscimento del carattere scientifico ai fini dell'applicazione del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della legge del 12 febbraio 1968, n. 132.

La funzione di controllo sugli atti dell'ente è esercitata dall'apposita commissione di controllo di cui all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1965, n. 125, che ha sede presso il Ministero della sanità.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono regolati dalla legge 9 ottobre 1967, n. 972, che prevede la equiparazione a quelli stabiliti per gli Ospedali riuniti in Roma;

6) Istituto nazionale « Vittorio Emanuele » per lo studio e la cura del cancro di Milano. L'istituto « Vittorio Emanuele » di Milano è sorto per iniziativa di privati ed è stato riconosciuto istituto a carattere scientifico ai fini dell'applicazione del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della legge n. 132 del 12 febbraio 1968; peraltro la natura giuridica dell'ente è quella di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;

7) Istituto per lo studio e la cura dei tumori: « Fondazione senatore Pascale » di Napoli. La « Fondazione senatore Pascale » di Napoli trae origine dalla elargizione dell'onorevole Giovanni Pascale, che ne costituì il patrimonio originario, successivamente integrato da devoluzioni di privati e di enti.

La Fondazione è stata eretta in ente morale con regio decreto 19 ottobre 1933. Successivamente con regio decreto 27 dicembre 1934 venne approvato il relativo statuto.

I fini di ricerca scientifica risultano dall'articolo 1 del regolamento sanitario del-

l'ente approvato dalla Congregazione di carità nel 1951 e omologato dal Ministero dell'interno nel 1952.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1940 l'ente ha ottenuto il riconoscimento del carattere scientifico ai fini dell'applicazione del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, della legge del 12 febbraio 1968, n. 132. La natura giuridica dell'ente è quella di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Per i tre istituti di cui ai punti 5), 6) e 7) sarebbe necessario predisporre apposito strumento legislativo con il quale, delineate e rafforzate le loro funzioni di studio e ricerca nel campo dell'oncologia, si dia una nuova strutturazione agli enti stessi per migliorarne, pur nel rispetto delle proprie autonomie statutarie, l'ordinamento, il sistema dei controlli e per meglio coordinare l'attività di ricerca per la quale lo Stato interviene finanziariamente;

8) Istituto neurologico « C. Besta » di Milano. L'ente è specializzato nella cura e nello studio delle malattie nervose ed ha la configurazione giuridica di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

È stato eretto in ente morale con regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 974. Ha ottenuto il riconoscimento di istituto a carattere scientifico con decreto ACIS 29 febbraio 1952;

9) Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona. È un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico riconosciuto con decreto interministeriale 12 giugno 1968. Dalla media delle presenze annue che si registrano presso le sedi dipendenti dall'istituto, si è rilevato un notevole incremento dell'attività di gestione economico-finanziaria dell'ente in parola;

10) Istituti zooprofilattici sperimentali. Sono stati istituiti con legge 23 giugno 1970, n. 503, in numero di 10. Tali istituti provvedono tra l'altro alla diagnostica gratuita a favore degli allevatori delle malattie infettive e infestive degli animali domestici, alla preparazione dei presidi immuniz-

zanti occorrenti al Ministero della sanità per le campagne di vaccinazione obbligatoria, alla preparazione di altri prodotti diagnostici e medicinali in genere, compresi i mangimi, nonché a svolgere attività di ricerca e studio dei prodotti di origine animale.

Attualmente risultano deliberati dagli organi di amministrazione tutti gli statuti, che, peraltro, non hanno ancora conseguito la prescritta approvazione del Ministero del tesoro.

I regolamenti organici, invece, non risultano ancora deliberati da tutti gli enti, in cinque dei quali funzionano gli organi di amministrazione ordinaria previsti dalla citata legge, mentre in altri tre permangono ancora, in regime di *prorogatio*, i consigli precedenti alla entrata in vigore della legge n. 503, e nei restanti due enti (Palermo e Foggia) sussiste una gestione commissariale. Il Ministero della sanità è più volte intervenuto presso le regioni per normalizzare la situazione in ordine agli organi statutari, ma al momento attuale, infruttuosamente.

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti in parola, lo Stato concorre alle spese conseguenti con uno stanziamento annuo di lire 2.310.000.000, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità (capitolo 1287 - esercizio 1973). Tale somma viene ripartita a seconda delle necessità finanziarie dei vari istituti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello del tesoro;

11) Istituto sperimentale per l'igiene e controllo della pesca di Pescara. L'ente, istituito con legge 3 maggio 1967, n. 273, ha il compito di svolgere studi e ricerche sull'igiene e sullo stato di conservazione dei prodotti della pesca, nonché attività di consulenza in tale settore e di collaborazione con i competenti organi dello Stato sulla formazione del personale specializzato.

Gli organi di amministrazione previsti dalla citata legge risultano istituiti e regolarmente funzionanti; recentemente è stato

approvato il regolamento interno dell'ente che non ha ancora conseguito l'approvazione da parte del Ministero della sanità.

Anche per quest'ultimo istituto lo Stato concorre alle spese conseguenti lo svolgimento delle attività istituzionali con uno stanziamento di lire 15.000.000, iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero della sanità (capitolo 1108/esercizio 1973);

12) Enti mutualistici. Il Ministero della sanità esercita, in concorrenza con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la vigilanza su tali enti limitatamente all'organizzazione ed alle attività sanitarie degli stessi.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO**

PAGINA BIANCA



## ORGANIZZAZIONE

## MINISTRO.

Gabinetto.

Ufficio legislativo:

Esame atti parlamentari, risposte a quesiti giuridici, rapporti con le commissioni parlamentari, predisposizione schemi e disegni di legge e altri provvedimenti normativi. Fornisce elementi di risposta a interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ufficio studi e programmazione:

Svolge attività di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione per i settori del turismo e dello spettacolo. Cura la pubblicazione dei quaderni della rassegna di turismo, spettacolo e sport.

Ufficio stampa:

Cura la lettura dei giornali periodici italiani e stranieri per la segnalazione quotidiana al Ministro di articoli e notizie di particolare interesse per il Ministero. Compila e dirama comunicati alla stampa, tiene rapporti con i giornali e agenzie di stampa.

Consiglio centrale del turismo:

Organo di consulenza che esprime pareri in materia di turismo.

*Segreteria particolare.*

Ufficio del cerimoniale:

Cura i rapporti del Ministro con i privati, tiene nota delle udienze e delle cerimonie alle quali il Ministro o un suo rappresentante interviene.

## SOTTOSEGRETARI.

Sottosegretario per il turismo.

Segreteria particolare.

Sottosegretario per lo spettacolo.

Segreteria particolare.

## DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO.

1) Divisione I:

Affari generali turismo. Svolge funzioni di coordinamento, promuove interventi e relazioni varie.

Divisione II:

Manifestazioni e iniziative turistiche. Esame della legge n. 702, controllo pratiche, decreti di concessione e liquidazione di contributi.

2) *Ispettorato per l'indirizzo ed il coordinamento turistico.*

Divisione III:

Promozione turistica, valorizzazione turistica, ricognizione e inoltro atti alle regioni.

Divisione IV:

Interventi a favore di enti operanti nel settore del turismo sociale. Agenzie di viaggio estere operanti in Italia. Rapporti con associazioni a carattere nazionale. Ricettività complementare e ricorsi gerarchici, censimento attrezzatura ricettiva a carattere t.s. Autorizzazione « in deroga » per viaggi organizzati senza scopo di lucro nelle regioni a statuto speciale. Adempimenti per l'assegnazione e il pagamento dei contributi *una tantum*, statistiche varie.

3) *Ispettorato provvidenze alberghiere e turistiche.*

Divisione VII:

Provvidenze per lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica. Esame della legge n. 326. Istruttoria pratiche, decreti di impegno di spesa e di pagamento.

Divisione VIII:

Provvidenze a favore della ricettività nelle aree depresse del centro-nord e dei territori montani. Esame della legge n. 614.

## Divisione IX:

Ufficio tecnico-collaudi, compilazione rapporti tecnici, esame tecnico dei provvedimenti relativi alle leggi di incentivazione. Perizie ed esami per conto dell'amministrazione.

## Divisione X:

Interventi a favore della ricettività turistico-alberghiera. Esame della legge n. 68.

4) *Ispettorato per le relazioni internazionali.*

## Divisione XII:

Rapporti con organismi internazionali concernenti il turismo, istruzione e cultura; trasporti internazionali, valichi di frontiera, permessi di soggiorno a operatori turistici esteri. Reclami turistici esteri.

## ENTI VIGILATI.

## ENIT.

Attraverso la propaganda all'estero promuove l'incremento turistico dall'estero verso l'Italia.

## ACI.

Rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano.

## DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO.

1) *Segreteria ed ufficio coordinamento.*2) *Ispettorato affari generali. Contenzioso e dell'esercizio cinematografico e teatrale.*

## Divisione I:

Contenzioso cinematografico e teatrale, controllo programmazione obbligatoria films nazionali.

## Divisione II:

Affari generali cinema e teatro ed esercizio teatrale.

## Divisione III:

Apertura, chiusura e manutenzione sale cinematografiche.

3) *Ispettorato rapporti cinematografici con l'estero. Manifestazioni cinematografiche e sviluppo della cinematografia nazionale.*

## Divisione IV:

Promozione manifestazioni cinematografiche in Italia e all'estero, accordi culturali con l'estero e designazione cortometraggi per i premi CEE.

## Divisione V:

Importazione, esportazione pellicole cinematografiche e relativi aspetti valutari.

## Divisione VI:

Sviluppo e potenziamento dei circoli di cultura cinematografica e di altre attività cinematografiche nazionali.

4) *Ispettorato produzione cinematografica e revisione.*

## Divisione VII:

Produzione films lungometraggi nazionali ed in coproduzione.

## Divisione VIII:

Produzione films lungometraggi nazionali ed in coproduzione.

## Divisione IX:

Revisione della produzione cinematografica nazionale ed estera.

5) *Ispettorato attività teatrale di prosa e spettacolo viaggiante.*

Divisione X:

Attività teatrale di prosa, rivista e arte varia. Erogazione contributi percentuali sugli incassi e contributi forfettari a complessi teatrali pubblici, privati, cooperativi, sperimentali ed altri.

Divisione XI:

Revisione teatrale per la concessione del nulla osta ai fini dell'ammissione dei minori agli spettacoli teatrali.

Divisione XII:

Agibilità teatrale delle compagnie di prosa ed arte varia. Nulla osta ministeriale all'esercizio degli spettacoli viaggianti, circhi equestri e gestione parchi di divertimento. Erogazione contributi per danni o difficoltà di gestione a favore dello spettacolo viaggiante.

6) *Ispettorato enti lirici, attività concertistiche, attività liriche all'interno e musicali all'estero.*

Divisione XIII:

Commissioni e comitati per la formulazione di pareri obbligatori sui progetti artistici dei richiedenti le sovvenzioni.

Divisione XIV:

Attività di vigilanza sugli enti lirici ed erogazione di sovvenzioni ai medesimi.

Divisione XV:

Manifestazioni liriche in Italia. Concessione di sovvenzioni ed incentivi agli enti promotori di rappresentazioni liriche.

Divisione XVI:

Manifestazioni liriche, corali e di balletto all'estero. Concessione di sovvenzioni.

Divisione XVII:

Manifestazioni concertistiche, corali e di balletto all'estero. Concessione di sovvenzioni ad enti, istituzioni, associazioni, complessi e solisti previsti dagli articoli 28 e 33 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Divisione XVIII:

Attività concertistiche, corali e di balletto in Italia. Concessione di sovvenzioni ad enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.

Divisione XIX:

Concessione di sovvenzioni per *festivals*, concorsi, attività sperimentali, rassegne, bande musicali ed iniziative per la diffusione della cultura musicale.

ENTI VIGILATI.

Enti lirici.

Teatri stabili.

Centro sperimentale cinematografia.

ETI.

INDA.

Biennale di Venezia.

*Direzione generale degli affari generali e del personale.*

1) Segreteria.

2) *Affari generali.*

Divisione I:

Economato, biblioteca, ufficio onorificenze, laboratorio microfotografico e stampa *offset*, ufficio informazioni, ufficio corrispondenza, centralino telefonico, manutenzione varia.

## Divisione II:

Ufficio organizzazione e metodi e relazioni pubbliche.

3) *Ispettorato generale del personale.*

## Divisione I:

Concorsi, consiglio d'amministrazione, contenzioso pubblico impiego, trattamento quiescenza, redazione bollettino ufficiale, varie.

## Divisione II:

Stato giuridico e trattamento economico personale non di ruolo.

## Divisione III:

Stato giuridico e trattamento economico personale non di ruolo.

4) *Divisione amministrativa.*

Controllo degli atti di impegno e di spesa per personale, turismo, spettacolo ed esigenze generali.

Ufficio cassa.

5) *Divisione sport.*

Vigilanza CONI e Istituto per il credito sportivo, riconoscimenti giuridici e modifiche di enti e società sportive, ecc.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Situazione numerica del personale di ruolo e non di ruolo alla data del 1° novembre 1972.

Carriera	QUALIFICA	Posti in organico	Soprann. leggi num. 928/1959 e n. 1143/1961 posti indispon.	Soprann. leggi n. 32/1966, n. 270/1968 e n. 1077/1970	Fuori ruolo	Posti occupati	Posti disponibili	Destinati o da destinare alle Regioni	Personale comandato o distaccato o altre Amministraz.
Direttiva	Direttori generali . . . . .	3	—	—	—	3	—	—	—
	Ispettori generali . . . . .	8	5	—	—	13	—	—	—
	Direttori di divisione . . . . .	30	—	—	—	30	—	14	2
	Direttori di sezione e consiglieri . . . . .	105	—	—	—	78	22	—	3
	Esperto capo . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—
	Segretari capi . . . . .	7	2	3	1	12	1	—	1
	Segretari principali . . . . .	29	—	5	—	33	1	—	1
	Segretari . . . . .	28	—	15	—	34	6	10	—
	Diurnista seconda categoria	11	—	—	—	11	—	—	2
	Carriera esecutiva	Coadiutori superiori . . . . .	18	—	5	2	23	2	—
Coadiutori principali . . . . .		80	—	5	—	74	11	—	1
Coadiutori . . . . .		79	—	7+26	—	106	4	20	3
Diurnista terza categoria		22	—	—	—	22	—	—	2
Commessi capi . . . . .		27	—	—	1	27	1	—	1
Carriera ausiliaria	Commessi . . . . .	63	—	—	1	54	7	—	1
	Diurnista quarta categoria	3	—	—	—	3	—	—	—
	Agenti tecnici capi . . . . .	6	—	—	—	7	—	—	—
	Agenti tecnici . . . . .	14	2	—	—	11	1	11	1
	Operai permanenti . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—

### ANDAMENTO DEI CONCORSI DI AMMISSIONE IN CARRIERA

Posteriormente al 30 giugno 1972 l'amministrazione del turismo e dello spettacolo ha condotto a termine un concorso per esami a 12 posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva, indetto con i decreti ministeriali 15 settembre 1969 e 15 giugno 1970, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 18 ottobre 1969 e 10 luglio 1970, ai registri n. 4 e 3, fogli n. 275 e 314, pubblicati nelle *Gazzette ufficiali* della Repubblica italiana n. 146 del 13 giugno 1970 e n. 182 del 21 luglio 1970.

Istanze di partecipazione al concorso: n. 1.615.

Candidati ammessi con riserva alle prove scritte n. 1.513.

Candidati presenti alle prove scritte numero 542.

Candidati ammessi alle prove orali numero 241.

Candidati risultati idonei n. 64.

Graduatoria di merito approvata con decreto ministeriale 5 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1972 al registro n. 4, foglio n. 135.

Nomina in prova dei vincitori deliberata con decreto ministeriale 1° settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1972, al registro n. 4, foglio n. 347.

I vincitori hanno assunto servizio in data 2 ottobre 1972.

Dai sintetici dati sopra riferiti emerge che sono trascorsi oltre due anni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale* fino all'assunzione in servizio dei vincitori.

Si reputa che con le nuove norme introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 in materia di ammissione agli impieghi possa notevolmente ridursi in tempo occorrente per l'espletamento dei concorsi.

Sulla base della normativa del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 sono stati predisposti i seguenti

decreti relativi ai concorsi appresso specificati:

decreto ministeriale 9 novembre 1972 relativo al pubblico concorso per esami a 7 posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva;

decreto ministeriale 21 novembre 1972 relativo al bando del pubblico concorso per titoli a 9 posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario;

decreto ministeriale 4 dicembre 1972 relativo al bando del pubblico concorso per esami a 18 posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Tali decreti sono attualmente all'esame della Corte dei conti per essere ammessi a registrazione.

### PERSONALE

La situazione del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo non è certo delle migliori per la nota ristrettezza dei ruoli, tuttavia il personale stesso ha operato con la migliore dedizione e con spiccate capacità tecnico-professionali.

A seguito del passaggio alle Regioni a statuto ordinario delle competenze relative al turismo ed all'industria alberghiera, si è sensibilmente ridimensionata l'area delle attività del Ministero in tale settore. Tuttavia, le residue attribuzioni (in altra parte indicate) rivestono pur sempre notevole importanza, sicché - detratto il personale passato alle Regioni stesse - i dipendenti rimasti nei ruoli hanno dovuto sopperire con particolare applicazione.

Anche nel settore dello spettacolo prestano servizio funzionari ed impiegati di rilevante capacità e ciò dicasi pure per il personale addetto ad altri servizi.

Premesso quanto sopra ed accertata la scarsità numerica del personale, si è cercato di attuare anche una relativa mobilità, peraltro in modo da non recare pregiudizio a quei servizi di ben determinata impostazione tecnica e professionale. Va detto, però, che nella ristrutturazione dei

servizi e dei ruoli si renderà necessario applicare la massima attenzione, per consentire che il lavoro possa essere espletato con nuovi e più dinamici criteri, garantendo al personale stesso un adeguato sviluppo di carriera. E con ciò potranno essere eliminate quelle disfunzioni o lentezze che possono essersi finora verificate.

Ovviamente risulterebbe assai proficuo, a ristrutturazione ultimata, far luogo a corsi interni di qualificazione e specializzazione onde utilizzare in miglior modo le attitudini del personale in particolari settori del turismo, dello spettacolo, dello sport e nei servizi tecnico-amministrativi.

### TURISMO

In applicazione del decreto delegato numero 6, del 14 gennaio 1972, molte delle competenze della direzione generale del turismo sono passate alle Regioni a statuto ordinario, quali l'organizzazione turistica periferica (enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, pro-loco), l'industria alberghiera, il turismo sociale e le agenzie di viaggi nazionali.

In conseguenza di quanto sopra si è dovuto provvedere ad un primo ridimensionamento dei servizi della stessa direzione; sono venute a cessare le divisioni V, VI, XI, XIV, XV e XVI.

Peraltro, la direzione generale del turismo ha continuato ad operare nell'importante settore delle « relazioni internazionali », intensificando i contatti e gli accordi con altri paesi per l'incremento degli scambi turistici; all'uopo il Ministero è stato presente con i propri funzionari nei vari organismi internazionali, partecipando ai lavori ed alle conferenze promosse dallo UNESCO, dal BIT, dall'UIOOT, dal comitato turismo OCSE e dal comitato speciale questioni frontiera.

La direzione medesima ha curato, altresì, l'attività promozionale volta a far fronte alla sempre maggiore competitività dei mercati turistici esteri e a sollecitare la doman-

da turistica internazionale; si avvale in proposito dell'ENIT sul cui operato esercita vigilanza. Le relative disponibilità di bilancio sono veramente esigue (appena un miliardo e mezzo); l'ENIT dispone di un contributo dello Stato di due miliardi, tale cifra determinata con legge del 1964 ha perso ormai oltre il 50 per cento del suo potere d'acquisto, per cui l'ente non riesce più a svolgere una valida azione di propaganda; l'ente deve assolutamente procedere ad una ristrutturazione ed al potenziamento delle proprie delegazioni all'estero.

Importante è anche la vigilanza espletata sull'ACI, in considerazione dell'opera svolta dal sodalizio nel settore, in crescente sviluppo, del turismo automobilistico e per l'attività delegata relativa alla tenuta del pubblico registro automobilistico ed alla esazione delle tasse di circolazione.

Permane parimenti interessante l'attività relativa all'erogazione di contributi di cui alle leggi n. 702 (manifestazioni turistiche) e n. 174 (turismo sociale) e ciò nonostante la notevole riduzione degli stanziamenti originari per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 6.

Deve ancora considerarsi di particolare interesse il disbrigo delle pratiche relative all'istituzione ed al funzionamento in Italia di agenzie di viaggi e di rappresentanze di compagnie aeree e marittime estere di risonanza mondiale (quali American express, Cook, Wagon-lits, Air France, TWA, PAA, BEA, Lufthansa, ecc.).

Infine, non può non farsi cenno alla rilevante mole di lavoro svolta nel settore delle « provvidenze alberghiere »; si indicano in proposito alcune cifre:

Legge n. 326 del 1968:

istanze finanziate per le attività alberghiere ed extra-alberghiere n. 159 di cui 60 al sud;

investimenti (milioni) 36.015 di cui 16.693 al sud;

legge n. 614 del 1966:

istanze finanziate n. 35;

investimenti (milioni) 6.416;

Legge n. 68 del 1962:

istanze finanziate n. 49 di cui 43 al sud;  
investimenti (milioni) 2.227 di cui  
2.152 al sud.

Inoltre, sempre nel settore « provvidenze alberghiere », per adempiere entro il termine del 31 dicembre 1972 agli impegni derivanti dalla liquidazione dei contributi già assegnati, si è dovuto provvedere alla definizione di n. 614 pratiche sulla legge numero 326, n. 249 pratiche sulla legge numero 614 e n. 263 sulla legge n. 68.

Al termine di quanto sopra riferito, giova esporre che, nonostante si siano verificati seri fattori negativi (quali la inclemenza del tempo in buona parte dell'estate, la critica situazione economica e l'effettuazione delle olimpiadi di Monaco, richiamo competitivo di vasta portata) l'afflusso dei turisti dall'estero nei primi dieci mesi del 1972 ha segnato un incremento del 4,9 per cento e l'apporto valutario è stato di 1.135 miliardi di lire contro 1.018 miliardi del 1971. In dieci mesi sono stati incassati 117 miliardi in più.

### SPETTACOLO

L'azione amministrativa svolta in questo settore è stata intensa ed efficace, tale da consentire notevoli progressi sia nel campo della produzione, sia in quello della estensione ad un maggior numero di località (particolarmente nel meridione) degli spettacoli e delle manifestazioni musicali.

Nell'ambito della « cinematografia » si può indicare che nel 1972 è stata annunciata la lavorazione di 331 film, cioè 68 in più rispetto al 1971. Nel periodo 1° giugno-31 dicembre u.s. è stata autorizzata l'istituzione di 84 nuove sale cinematografiche (52 a carattere industriale, 17 parrocchiali e 12 riservate a proiezioni per ragazzi), nonché il riammodernamento ed ampliamento di altre 15 sale. Sono stati concessi vari finanziamenti per sale cinematografiche (per sale ubicate in comuni cinematograficamente de-

pressi sono stati concessi contributi in conto capitale per circa 100 milioni).

Notevoli sono state anche le erogazioni di finanziamenti da parte del « Comitato per il credito », per la produzione di film, per un importo complessivo di 1.152 milioni. Inoltre sono stati assegnati contributi per 380 milioni a 58 enti, 51 milioni ad associazioni di cultura cinematografica e 18 milioni ad esercenti di « cinema *d'essai* ».

Alle « attività musicali », nel secondo semestre del 1972, sono state assegnate sovvenzioni per un importo complessivo di lire 1.605.951.335 così ripartite:

lire 128.300.000 ad istituzioni senza scopo di lucro per manifestazioni concertistiche in Italia;

lire 326.350.000 per *festivals*, concorsi, attività sperimentali, rassegne e complessi bandistici;

lire 531.191.335 per manifestazioni liriche in Italia;

lire 620.110.000 per manifestazioni liriche e concertistiche all'estero.

Tuttavia, non può sottacersi che nel settore della « musica » l'esiguità dei relativi fondi di bilancio non ha consentito finora di sollevare gli enti lirici da uno stato di passività che si protrae da anni, per cui si rende necessaria l'emaneazione di un provvedimento per l'incremento dei fondi stessi per attuare una sanatoria dei debiti pregressi.

Nel settore della « prosa » vi sono state erogazioni per complessive lire 3 miliardi 364.400.000 (delle quali 1.524 milioni ai teatri stabili, 420 milioni all'ente teatrale italiano e 80 milioni all'istituto del dramma italiano); lire 57 milioni sono state erogate nel settore dello « spettacolo viaggiante ».

L'attività della direzione generale dello spettacolo è stata particolarmente proficua per i risultati conseguiti, sia pur con mezzi non adeguati: estensione territoriale delle manifestazioni artistiche e loro miglioramento qualitativo, nonché una degna rappresentanza all'estero della nostra arte.



L'operato degli enti vigilati in questo settore è stato seguito con particolare cura, sia per quanto concerne l'esame dei bilanci di previsione e consuntivi, che per l'approvazione delle delibere. Non si rende necessario illustrare l'importanza dell'attività svolta da tali enti, poiché basta la loro enunciazione per significare il valore di ognuno, così gli enti lirici, i teatri stabili, il centro sperimentale della cinematografia, l'ente teatrale italiano, l'istituto nazionale del dramma antico e la biennale di Venezia.

Da ultimo, ma pur sempre importante, è opportuno ricordare l'utilità dei rapporti con l'estero curati dalla stessa direzione generale dello spettacolo sia per la normativa dei rapporti stessi, per lo scambio e la co-produzione e per la partecipazione a manifestazioni e *festivals* di eccezionale risonanza.

Per quanto riguarda l'apporto economico nel settore esportazione, si sono registrati notevoli incrementi, poiché nel 1972 sono stati esportati n. 4.093 film contro i 2.495 del 1971, con un introito di circa 18 miliardi e mezzo di lire contro i 10 miliardi e mezzo del 1971.

### SPORT

In base agli articoli 2 e 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617, al Ministero compete anche la vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo ed a tale adempimento è stato provveduto mediante i propri revisori dei conti. Vasta ed interessante è stata anche l'attività conseguente ai rapporti con lo stesso CONI e la Federazione sportiva nazionale con personalità giuridica (nomina, approvazione regolamenti del personale, statuti, ecc.). È stato altresì curato lo espletamento delle pratiche per il riconoscimento giuridico di enti e società con finalità sportive, l'autorizzazione per le modifiche statutarie, l'accettazione di legali. Sono stati emessi pareri su istanze di contributi per la costruzione di attrezzature sportive e sussidi per lo svolgimento della attività agonistica.

Si è infine partecipato alla redazione di progetti per accordi relativi a tale settore con paesi esteri, nonché allo studio di piani riguardanti l'attività dell'ONU, UNESCO ed altri organi internazionali.

Non vi è dubbio che trattasi di un settore che riveste un eccezionale interesse e che potrebbe consentire una più incisiva e proficua azione da parte della pubblica amministrazione sotto il duplice profilo di aggiornamento normativo e di adeguamento di mezzi da porre a disposizione dei cittadini per una libera attività sportivo-ricreativa, considerata l'attuale inadeguatezza del patrimonio sportivo e che migliaia di comuni, specie nel Mezzogiorno, sono del tutto sprovvisti di attrezzature sportive di base, aree per ricreazione, ecc.

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Premesso che si sta provvedendo alla elaborazione della « legge quadro », con la quale meglio definire nell'ambito del turismo le competenze del Ministero e delle Regioni a statuto ordinario, si espone di seguito un sommario della ulteriore attività legislativa predisposta dal Ministero:

1) disegno di legge (n. 397 - Senato) sulla proroga del termine per l'assunzione di impegno di spesa in materia di provvidenze alberghiere;

2) disegno di legge (n. 617 - Senato) sull'attività di promozione del turismo all'estero;

3) disegno di legge (n. 396 - Senato) recante maggiorazione del contributo dello Stato alla Cassa di riposo per artisti drammatici di Bologna;

4) disegno di legge (n. 373 - Senato) recante provvidenze a favore delle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine;

5) disegno di legge (n. 610 - Senato) relativo all'attuazione della direttiva CEE del 29 settembre 1970, n. 70/451 in materia di cinematografia;

6) disegno di legge (n. 1202 - Camera dei deputati) sul nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale »;

7) disegno di legge in corso di presentazione al Parlamento recante interventi finanziari a favore delle attività di prosa;

8) disegno di legge sulla nomina dei componenti delle commissioni operanti nel settore dello spettacolo;

9) disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei Ministri, recante interventi finanziari a sostegno delle attività musicali minori;

10) provvedimento già approvato dal Consiglio dei Ministri per la sistemazione finanziaria provvisoria degli enti lirici;

11) schema di disegno di legge sulla censura cinematografica e teatrale (in corso di elaborazione);

12) schemi di disegni di legge sul riordinamento degli enti turistici a carattere nazionale.